



AUGUSTA DUE S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Decreto Legislativo n. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/11/2019



INDICE

PARTE GENERALE

PREMESSA	5
DEFINIZIONI	6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE.....	9
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche	9
1.2. Sanzioni	10
1.3. Delitti tentati e delitti commessi all'estero	11
1.4. Procedimento di accertamento dell'illecito	11
1.5. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	12
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	13
2.1. Motivazioni dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 ...	13
2.2. Finalità del Modello.....	14
2.3. La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01	15
2.4. Modifiche ed integrazioni del Modello	16
2.5. Rapporto tra Modello e Codice Etico	16
2.6 Diffusione e conoscenza del Modello	16
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	18
3.1 Caratteristiche dell'Organismo di vigilanza.....	18
3.2 Il coordinamento con gli Organismi di Vigilanza delle altre Società del Gruppo	18
3.3 Composizione, nomina e durata	18
3.4 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza	19
3.5 Rinuncia, revoca e sostituzione.....	19
3.6 Attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.....	20
3.7 Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale	21
3.8 Rapporti informativi e segnalazioni verso l'Organismo di vigilanza.....	21
3.9 Raccolta e conservazione di informazioni	23
4. SISTEMA DISCIPLINARE	24
4.1 Principi generali.....	24
4.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza (dirigenti o dipendenti)	26
4.3 Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio sindacale.....	27
4.4 Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, appaltatori, consulenti, etc.)	28
5. VERIFICHE PERIODICHE	29
6. PREMESSA	31
6.1 Il sistema dei controlli. Standard di controllo generali.	31
6.2 Le peculiarità dell'attività armatoriale e di trasporto marittimo di prodotti petroliferi e chimici.....	32
6.2.1 La qualità di "manager" ai fini ISM (International Safety Management Code).....	32
6.2.2 Il Sistema di Gestione SMS.....	32
6.2.3 Classificazione della Nave	34
6.2.4 Norme per la Salvaguardia Ambientale	34
6.2.4.1 Tutela delle Acque Marine da Inquinamento da Oli o Sostanze Pericolose Liquide.....	35
6.2.4.2 Navi adibite al Trasporto alla Rinfusa di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi.....	36
6.2.4.3 Piani di Emergenza	37
6.2.5 Certificati di Sicurezza Nave	37
6.2.6 Convenzione del Lavoro Marittimo, 2006.....	39
6.2.7 Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente.....	39
6.3 I servizi infragruppo.....	39
6.4 Attività svolte in service	40
7. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	42
7.1. Premessa	42
7.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la PA.....	42
7.3. Attività sensibili	45



7.4. Principi generali di condotta	46
7.5. Procedure Specifiche	47
8. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	49
8.1. Premessa	49
8.2. La tipologia dei reati informatici	49
8.3. Attività sensibili	54
8.4. Principi generali di condotta	54
8.5. Procedure Specifiche	55
9. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	56
9.1. La tipologia dei reati contro la fede pubblica	56
9.2. Attività sensibili	57
9.3. Principi generali di condotta	57
9.4. Procedure specifiche	57
10. REATI SOCIETARI	58
10.1 Premessa	58
10.2. La tipologia dei reati societari	58
10.3. Attività sensibili	62
10.4. Principi generali di condotta	63
10.5. Procedure Specifiche	65
11. REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	66
11.1. Premessa	66
11.2. La tipologia dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	66
11.3. Attività sensibili	67
11.4. Principi generali di condotta	67
11.5. Procedure Specifiche	68
12. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	69
12.1. Premessa	69
12.2. La tipologia dei delitti contro la personalità individuale	69
12.3. Attività sensibili	71
12.4. Principi generali di condotta	71
12.5. Procedure Specifiche	72
13. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	73
13.1. Premessa	73
13.2. La tipologia dei reati	73
13.3. Attività sensibili	74
13.4. Principi generali di condotta	74
13.5. Procedure Specifiche	78
14. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	80
14.1. Premessa	80
14.2. La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio	80
14.3. Attività sensibili	82
14.4. Principi generali di condotta	83
14.5. Procedure specifiche	84
15. REATI TRANSNAZIONALI	85
15.1. Premessa	85
15.2. La tipologia dei reati transnazionali	85
15.3. Attività sensibili	87
15.4. Principi generali di condotta	88
15.5. Procedure Specifiche	88
16. REATI AMBIENTALI	89
16.1. Premessa	89
16.2. La tipologia dei reati ambientali	89



a. Reati ambientali previsti dal codice penale	89
b. Reati ambientali previsti dal D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale)	96
c. Reati ambientali previsti dalla L. 549/1993 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	99
d. Reati ambientali previsti dalla L. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).....	100
e. Reati ambientali previsti dal D.Lgs. 202/2007 (attuazione della Direttiva 2005/35/CE sull'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)	101
16.3. Attività sensibili	102
16.4. Principi generali di condotta	108
16.5. Procedure Specifiche.....	108
17. Reati in materia di immigrazione irregolare	109
17.1. Premessa	109
17.2. Attività sensibili	109
17.3. Principi generali di condotta	110
17.4. Procedure specifiche	110
18. CATEGORIE DI REATI RITENUTI NON APPLICABILI.....	110



PREMESSA

Augusta Due S.r.l. (di seguito, Augusta Due o la Società) è una Società del Gruppo Mednav che ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito anche Modello O MOG), provvedendo altresì alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Successivamente, in conseguenza degli interventi legislativi che hanno avuto ad oggetto il D.Lgs. 231/2001, nonché delle modifiche che hanno interessato la Società e il Gruppo, Augusta Due ha aggiornato il Modello, adottandone nel 2015 una seconda versione. Infine, una terza edizione è stata adottata il 28/11/2019 allo scopo di recepire ulteriori modifiche intervenute nell'organizzazione e nell'ambito delle attività, ovvero rese necessarie in conseguenza di interventi legislativi.

Il presente Modello deve intendersi integrato dal Codice Etico del Gruppo Mednav, che garantisce unità di intenti e omogeneità di comportamenti da parte di tutti coloro che operano all'interno del Gruppo.

Il Modello Organizzativo è altresì coerente con quello della Controllante Mednav, cui la Società è legata da contratti intercompany, che recano clausole "231" volte a garantire standard di condotta comuni e condivisi, nel pieno rispetto delle leggi e della normativa di settore.



DEFINIZIONI

- ✓ **Analisi dei rischi:** attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione;
- ✓ **Aree a Rischio:** le aree di attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati;
- ✓ **C.C.N.L.:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati;
- ✓ **Cliente:** organizzazione o persona che riceve dalla società prodotti o servizi;
- ✓ **Codice Etico:** insieme di principi etici e regole di condotta cui la Società intende far riferimento costante nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Esso promuove una "condotta aziendale" cui devono conformarsi tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, quali dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori ecc. e ciò indipendentemente da quanto previsto a livello normativo;
- ✓ **Collaboratori:** tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;
- ✓ **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ **Destinatari:** Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Clienti e Partners commerciali;
- ✓ **Dipendenti:** lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze della Società;
- ✓ **Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridiche;
- ✓ **Gruppo Mednav:** gruppo composto dalle seguenti Società: Mednav S.r.l., Augusta Due S.r.l. e Mednav International s.l..
- ✓ **Linee Guida di Confindustria:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni;
- ✓ **Modello organizzativo:** documento rappresentativo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, che contiene le regole comportamentali e procedurali che devono essere osservate nell'espletamento delle attività sensibili;
- ✓ **Organi Societari:** Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
- ✓ **Organo Dirigente:** Consiglio di Amministrazione della Società;
- ✓ **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo dell'ente preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01;
- ✓ **P.A.:** Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di un pubblico servizio, alla luce di quanto previsto dagli artt.357 e 358 c.p.;
- ✓ **Partner:** controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche sia persone giuridiche, sia enti con cui Augusta Due addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei processi sensibili;



- ✓ **Processo:** insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso in elementi in uscita;
- ✓ **Procedura/Protocollo:** documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato;
- ✓ **Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- ✓ **Professionisti e/o Consulenti:** lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni;
- ✓ **Reati-presupposto:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs.231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato;
- ✓ **Sistema Disciplinare:** complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste nel Modello organizzativo e nel Codice Etico;
- ✓ **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione;
- ✓ **Soggetti sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001**

Parte Generale



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate Enti), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

La responsabilità amministrativa si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, prevedendo in questi casi che gli Enti che hanno nel nostro Stato la sede principale delle loro attività, rispondano degli illeciti indicati dal citato decreto purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Per quanto riguarda i gruppi di imprese il D.Lgs. 231/01 non contiene previsioni specifiche al riguardo, tuttavia la responsabilità disciplinata dal Decreto si deve intendere con riguardo ogni ente singolarmente considerato, pertanto ogni società appartenente ad un gruppo deve adottare un proprio Modello.

Le tipologie dei reati alle quali si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 231/01 sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (artt. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari e di corruzione tra privati (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- delitti contro la personalità individuale e di caporalato (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);



- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-opties);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati transnazionali (articoli 3 e 10 della legge del 16 marzo 2006, n. 146).

1.2. Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: le sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale;
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.



Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabilite dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale. Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni od altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3. Delitti tentati e delitti commessi all'estero

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero. Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere in relazione a reati contemplati dallo stesso Decreto commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente, per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di economia processuale, è quella della riunione, ove possibile, del procedimento nei confronti dell'Ente al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato-presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato-presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'Ente dalla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale.



1.5. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da soggetti apicali che da dipendenti sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti (ex art. 5 comma i lett. (a)) in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. (di seguito il "Modello");
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e siano stati correttamente adempiuti gli obblighi di direzione e vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- adottare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob. E'infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Il sindacato del giudice circa l'idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è quindi formulato secondo una valutazione ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare l'effettività e la congruità del modello adottato rispetto all'esigenza di prevenzione del reato consumato.

Nell'ambito di tale valutazione, il giudice deve anche accertare che l'Organismo abbia correttamente svolto le proprie funzioni di vigilanza.



2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Augusta Due S.r.l.

Augusta Due S.r.l. (di seguito, per brevità, la Società) è una società armatoriale, le cui principali attività sono rappresentate:

- dalla vigilanza e dal mantenimento dell'efficienza delle imbarcazioni della flotta, comprensiva di manutenzione e riparazione delle stesse in conformità a standards e normative di settore, affidata all'*Ufficio Tecnico*;
- dall'acquisto e dalla consegna degli approvvigionamenti necessari sia a bordo delle imbarcazioni che presso gli uffici, attività svolta dall'*Ufficio Acquisti*;
- dall'attività dell'*Ufficio Safety*, avente ad oggetto la gestione degli adempimenti ed il monitoraggio su tutti gli aspetti concernenti la salute e sicurezza dei lavoratori nonché la prevenzione dei rischi di inquinamento in conformità a standards e normative di settore.

In particolare, l'attività ricomprende:

- la tenuta dei rapporti con il R.I.N.A., l'Ente di classifica di cui la Società si serve;
- l'acquisto di materiali consumabili ad esclusione del *bunker*;
- l'acquisto di prodotti altamente specializzati quali, ad esempio, pezzi di ricambio per gli interventi sui motori;
- gli adempimenti e l'organizzazione connessi alla normativa autorizzatoria nelle diverse aree del modello HSQEE - *health, safety, quality, environmental, energy*;
- la gestione degli eventuali infortuni occorsi al personale di bordo.

La Società ha stipulato una serie di contratti di service con altre Società del Gruppo, che prevedono l'erogazione e/o la fruizione di servizi, con conseguente riaddebito dei costi.

I servizi erogati da Augusta Due si sostanziano in particolare nella prestazione delle attività già descritte a favore di altre società.

L'attività di cui Augusta Due fruisce si sostanzia invece nella prestazione, da parte di altra Società del Gruppo, dei servizi finanziari, contabili, di gestione del personale di terra e di bordo, di noleggio delle imbarcazioni, nonché di gestione dei rapporti con le agenzie.

Augusta Due si impegna a svolgere le attività in favore delle altre Società del Gruppo nel rispetto del presente Modello e delle relative procedure. Nel caso in cui la Società fruitrice del servizio sia a sua volta adeguata al D.Lgs. 231/2001, Augusta Due prende visione e conoscenza del contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione di tale Società, impegnandosi altresì a fornire ogni informazione riguardante l'esecuzione delle attività erogate, a richiesta della Società fruitrice.

2.2. Motivazioni dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Augusta Due, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali e a quelle di Gruppo procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto, ispirandosi alle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società.



In particolare, sono destinatari del Modello e come tali, nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- I componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale, sebbene non richiamati dal Decreto tra i soggetti in posizione apicale in grado di impegnare con la commissione di reati la responsabilità dell'ente;
- i dirigenti;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società (fornitori, consulenti, clienti, partners d'affari, ecc.).

2.3. Finalità del Modello

Il Modello si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono, tra l'altro, ricompresi:
 - un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo delle società;
 - un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure per rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni.
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- agevolano l'espletamento delle funzioni di competenza da parte dell'OdV.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di gestione aziendale;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e disciplinare, esponendo altresì la Società all'irrogazione delle sanzioni di cui al Decreto;



- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui il Gruppo Mednav si attiene;
- punire i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

2.4. La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01

Nel corso del 2008 Augusta Due ha avviato un progetto interno finalizzato alla definizione e successiva implementazione di un sistema esimente per la prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Si descrivono di seguito, sommariamente, le principali fasi in cui si è articolato lo sviluppo del Modello:

1. **Identificazione dei Processi Sensibili:** nella prima fase si è proceduto ad un'analisi di tutti i processi, con il preciso intento di definirne quelli sensibili, ossia esposti ai possibili reati di cui al D.Lgs. n. 231/01. E' stata esaminata la documentazione aziendale, analizzata l'interazione tra i diversi processi gestionali e realizzata un'analisi dei singoli processi attraverso una serie di interviste con il personale. E' stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare l'esistenza di eventuali situazioni a rischio e le relative cause.
2. **Effettuazione della "gap analysis":** identificate le aree aziendali sensibili si sono associati i reati che astrattamente possono verificarsi in conseguenza di determinati comportamenti illeciti, misurando la loro gravità in relazione alla *probabilità di accadimento* e all'*entità del loro impatto* sulla Società. Per "impatto" si è inteso far riferimento all'entità della sanzione che la Società potrebbe rischiare di vedersi applicare in conseguenza della commissione di uno o più reati considerati. Nella valutazione e conseguente definizione del "Rischio Rilevato" si è tenuto poi conto della *frequenza* con la quale l'evento sottostante (criticità di processo riscontrata) può astrattamente determinare la commissione di un reato e i *controlli* (procedure, linee guida, istruzioni, ecc.) riscontrati nel processo considerato.
3. **Adeguamento del sistema di controllo esistente:** effettuata la ricognizione dell'organizzazione della Società, anche nei rapporti con le altre Società del Gruppo Mednav (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi sensibili), sono state definite le opportune azioni di miglioramento da apportare al sistema di gestione e controllo aziendale al fine di allinearle ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 231/01. Si è di conseguenza proceduto all'adeguamento delle procedure esistenti e alla definizione dei nuovi protocolli preventivi.
4. **Predisposizione del Modello organizzativo e recepimento del Codice Etico:** la definizione del sistema esimente, ex D.Lgs. 231/01, ha avuto termine con la predisposizione e successiva adozione del Modello organizzativo, oltre che con il recepimento del Codice Etico di Gruppo.

Successivamente, **nel 2015**, con la stessa metodologia, si è proceduto ad un aggiornamento dell'analisi dei rischi, in conseguenza dell'ampliamento del catalogo dei reati presupposto, oltre che delle modifiche intervenute nell'ambito della Società e del Gruppo, così pervenendo all'elaborazione di una seconda edizione del Modello.

Ulteriori modifiche sono state apportate **nel 2018**, anche all'esito dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza.



2.5. Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il Modello organizzativo un atto di emanazione dell'Organo dirigente (art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti le quali curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

2.6. Rapporto tra Modello e Codice Etico

A integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del citato d.lgs. 231/2001, la Società si è dotata di un Codice Etico.

Scopo del Codice Etico è quello di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità e di evitare pratiche comportamentali contrastanti con gli interessi dell'Azienda o devianti rispetto alla legge, nonché lesive dei valori che la Società e il Gruppo nel suo complesso intendono mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è rivolto a tutti i dipendenti della Società e del Gruppo a prescindere dall'inquadramento lavorativo, ai componenti degli organi sociali e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Società e il Gruppo.

Il Codice Etico è fondamento essenziale del Modello poiché i due documenti concorrono a formare la disciplina interna dell'azienda e a promuovere la diffusione della cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Le regole di comportamento in essi contenute si integrano pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità: il Codice Etico ha lo scopo di promuovere i principi deontologici fatti propri dalla Società e sui quali richiama l'osservanza di tutti; il Modello di organizzazione, gestione e controllo è finalizzato alla prevenzione del rischio reato per fatti commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa Società, che possono comportare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2.6 Diffusione e conoscenza del Modello

• **Formazione ed Informazione del personale aziendale**

Per garantire l'effettiva applicazione dei principi e delle procedure previste nei vari capitoli della Parte Speciale del Modello, Augusta Due assicura la formazione periodica del personale aziendale, compresi i comandanti delle navi, sui contenuti del Modello e sulle modalità operative necessarie a garantire l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute ed il rispetto della legalità all'interno dell'azienda e sulle navi.

La gestione dell'attività di formazione è demandata a Mednav S.p.A. in regime di service ed è curata da questa in stretta cooperazione con il suo Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Augusta Due può comunque formulare proposte o suggerimenti in proposito.

A tal fine, si richiamano le previsioni del modello organizzativo di Mednav in tema di formazione del personale e, in particolare, le seguenti procedure comunicative:

- a) inserimento del Modello, del Codice Etico e del Sistema Disciplinare interno nella rete *intranet* aziendale accessibile a tutto il personale per finalità consultive;



- b) predisposizione e somministrazione di un corso periodico a tutto il personale (inclusi i comandanti delle navi) sui contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico nonché delle procedure aziendali vigenti;
- c) aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello, al Codice Etico e al Sistema Disciplinare in conseguenza di modifiche legislative, pronunce giurisprudenziali particolarmente rilevanti e mutamenti organizzativi aziendali.

Ai fini dell'individuazione dei vari livelli di articolazione della formazione del personale, si distingue tra:

- a) Personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza della Società a cui sono indirizzati:
 - o il seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti e che comprende la consegna di uno *starter kit*;
 - o gli incontri periodici di formazione con l'OdV, con cadenza (almeno) annuale;
 - o l'accesso all'area *intranet* dedicata ed aggiornata in collaborazione con l'OdV;
 - o le note informative interne di aggiornamento che sono diffuse anche attraverso *email* dedicate.
- b) Altro personale a cui sono dedicati:
 - o Il seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti e che comprende la consegna di uno *starter kit*;
 - o gli incontri periodici di formazione con l'OdV, con cadenza annuale;
 - o l'accesso a *intranet*;

le note informative interne di aggiornamento che sono diffuse anche attraverso *email* dedicate.

• **Informativa a collaboratori/partner**

Augusta Due, in coordinamento con l'OdV, promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche a soggetti esterni (in particolare partner commerciali e finanziari, agenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori) attraverso:

1. la comunicazione a detti soggetti di una informativa sulla esistenza del Modello e del Codice Etico, con invito a prendere visione degli stessi;
2. l'inserimento nei contratti sottoscritti dalla Società (inclusi quelli di service) di apposite clausole contrattuali che vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.



3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Caratteristiche dell'Organismo di vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, co. 1 lettera b) del Decreto, è istituito presso la Società un organismo con funzioni di vigilanza e controllo, denominato "Organismo di Vigilanza" (di seguito OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV si impronta a principi di autonomia ed indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.

a) **autonomia:** l'OdV è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti della Società, non ha compiti operativi e non partecipa ad attività di gestione. Inoltre, l'OdV svolge il proprio ruolo senza condizionamenti da parte della direzione e le sue attività non sono sindacabili da alcun altro organo o struttura aziendale.

Pertanto, a garanzia del principio di autonomia, l'OdV svolge le sue funzioni di vigilanza e controllo sulla conformità al Modello anche e soprattutto nei confronti dell'Organo di Governo della società, nel rispetto della reciproca autonomia e diversità di funzioni.

Tale autonomia è anche finanziaria nel senso che all'OdV è assicurata la disponibilità di un budget che garantisca l'effettivo svolgimento delle attività di sua competenza. A fronte delle necessità di spesa individuate dall'OdV, spetta all'organo di governo della società stanziare la relativa provvista;

b) **indipendenza:** i membri dell'OdV devono rivestire personalmente il requisito dell'indipendenza che avvalorata e completa quello di autonomia di cui sopra. A nulla varrebbe, infatti, il requisito dell'autonomia dell'OdV se la persona che vi è preposta versasse, nei confronti dei soggetti apicali, in una condizione di dipendenza personale o di coinvolgimento personale di interessi;

c) **professionalità:** l'OdV deve essere professionalmente capace ed affidabile. Considerato nel suo complesso, l'Organismo deve possedere le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;

d) **onorabilità:** i membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dalla normativa nazionale;

e) **continuità di azione:** al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV opera senza soluzione di continuità. Esso garantisce un impegno costante al fine di assolvere con efficacia ed efficienza gli impegni assunti.

L'OdV ha facoltà di adottare un proprio "Regolamento" al fine di disciplinare gli aspetti inerenti le modalità operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità convocazione e di svolgimento delle riunioni, la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

3.2 Il coordinamento con gli Organismi di Vigilanza delle altre Società del Gruppo

L'OdV della Società promuove, ove ritenuto utile, il coordinamento con gli analoghi Organismi delle altre Società del Gruppo, con particolare riferimento all'attività di formazione e ai profili di rischio *intercompany*, e sempre che ciò avvenga nel rispetto dell'autonomia della Società stessa e del suo OdV.

3.3 Composizione, nomina e durata

L'Organismo di Vigilanza è nominato con determina del Consiglio di Amministrazione che lo dota altresì delle risorse necessarie al suo funzionamento (*budget*) delle quali l'OdV può disporre per esercitare le sue funzioni



in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dei vertici aziendali.

I Componenti restano in carica per tre anni, ferma restando la possibilità di proroga degli incarichi.

3.4 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati delle professionalità richieste.

Non può essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a. chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 c.c.;
- b. chi si trovi in situazioni che possono comprometterne l'autonomia e l'indipendenza;
- c. chi sia soggetto ad indagine avviata su reati menzionati nel Decreto 231/01;
- d. chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- e. chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
 - o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - o a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;
 - o per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - o per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V c.c.;
 - o per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, indipendentemente dalla sanzione irrogata;
- f. colui nei confronti del quale sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- g. chi sia indagato per uno dei reati previsti nel precedente punto f.;
- h. chi abbia ricoperto il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza in una società nei confronti della quale siano state irrogate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per illeciti amministrativi commessi durante la sua carica.

3.5 Rinuncia, revoca e sostituzione

È facoltà dei componenti dell'OdV di rinunciare all'incarico. La dichiarazione di rinuncia, contenente le motivazioni, è presentata in forma scritta all'Organo Dirigente. Essa ha effetto dalla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

Il componente dell'OdV può essere revocato dall'Organo Dirigente, sentito il parere del Collegio Sindacale, qualora ricorra taluna delle seguenti circostanze:

- a. reiterate inadempienze o ingiustificata inattività in ordine allo svolgimento dei propri compiti;
- b. intervenuta irrogazione alla Società di sanzioni interdittive a causa della inattività dei componenti



dell'Organismo;

- c. il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interessi tali da incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza, comprese l'attribuzione di funzioni o responsabilità operative all'interno della Società;
- d. un grave inadempimento del mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- e. la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più riunioni dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro dell'OdV il Presidente dell'Organismo di Vigilanza né darà tempestiva comunicazione all'Organo Dirigente che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del Presidente dell'OdV subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo Dirigente abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

3.6 Attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, deve esercitare un'attività di vigilanza:

- a. sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei collaboratori, con particolare riferimento alle attività di fornitori, partner commerciali e soggetti che erogano servizi a favore della Società;
- b. sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello proponendo al CdA eventuali modifiche conseguenti a mutate condizioni aziendali o normative.

Nell'ambito dei predetti compiti, l'OdV provvederà ad effettuare le seguenti attività:

- raccogliere, elaborare, archiviare ed aggiornare le informazioni rilevanti in ordine al funzionamento ed al rispetto del Modello, compresa la documentazione che compone il Modello stesso e la mappatura delle aree aziendali ritenute a rischio-reato, i relativi aggiornamenti e le relazioni sull'attività di vigilanza;
- effettuare periodicamente verifiche sull'attività aziendale in generale e sui processi ritenuti a rischio-reato in particolare, anche prevedendo controlli a sorpresa;
- effettuare periodicamente verifiche sull'attività svolta da terzi nell'ambito di contratti intercompany;
- vigilare sull'osservanza ed il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico effettuando periodici controlli;
- effettuare periodicamente verifiche sulla mappa delle aree a rischio di reato, al fine di adeguarla ai mutamenti esogeni e/o endogeni della Società;
- verificare e controllare che la documentazione concernente le attività individuate nel Modello sia efficace e regolarmente tenuta;
- attivare specifici canali informativi che rendano rapido e agevole lo scambio sia delle informazioni da e verso l'OdV, sia il flusso delle eventuali segnalazioni di commissione-reato verso l'OdV da parte dei Destinatari;



- segnalare tempestivamente all' Organo Dirigente le violazioni accertate del Modello;
- informare tempestivamente l' Organo Dirigente circa ogni cambiamento/aggiornamento ritenuto rilevante al fine dello svolgimento delle attività proprie dell'Organismo, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto;
- indicare all'Organo Dirigente l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente;
- informare i vertici aziendali sulle opportune modifiche o integrazioni da apportare al Modello e ai protocolli.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Esso, tuttavia non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti dei dipendenti, organi sociali, consulenti, partner o fornitori; questi poteri spettano agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Inoltre, per svolgere le attività ispettive di propria competenza, l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell'ausilio di tutte le strutture della società ma sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nonché di consulenti esterni con specifiche competenze professionali per l'esecuzione di attività che richiedano specifiche conoscenze. Tali consulenti riferiranno del loro operato direttamente all'OdV.

3.7 Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice aziendale

L'Organo Dirigente ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Delle riunioni è redatto verbale, custodito e archiviato sia dall'OdV che dagli Organi coinvolti.

L'OdV ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto all'Organo Dirigente:

- qualunque violazione del Modello accertata;
- importanti problematiche emerse nel corso della propria attività di analisi e controllo.

L'OdV ha, inoltre, l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale, chiedendo che sia convocata l'assemblea dei soci, qualora la violazione riguardi i vertici della società, ed in particolare qualora l'illecito sia stato posto in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Salvi gli obblighi di immediata comunicazione, l'OdV predispone, con frequenza almeno semestrale, una relazione descrittiva, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sull'esito degli stessi, sulle segnalazioni ricevute e sulla eventuale necessità di porre in essere azioni correttive e di adeguamento del Modello.

3.8 Rapporti informativi e segnalazioni verso l'Organismo di vigilanza

L'OdV deve essere informato, mediante apposite comunicazioni provenienti dai Destinatari del presente Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.Lgs. 231/01, oltre che con riferimento alle attività poste in essere in ambito aziendale.



Il flusso informativo diretto verso l'OdV può quindi riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni (cd segnalazioni), quanto fatti, ordinari e straordinari.

Con riferimento alle segnalazioni, le stesse devono avere ad oggetto condotte illecite e violazioni o sospetto di violazioni del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, che siano fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali segnalazioni verranno raccolte ed archiviate dall'OdV nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, in conformità a quanto stabilito dalla l. n. 179/2017

In particolare:

- gli organi societari, i dipendenti, i collaboratori della società o di altra società del gruppo che eroga servizi a favore di Augusta Due devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati e delle violazioni al Codice Etico;
- i consulenti, i clienti ed i fornitori sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e partner;
- rilievi eventualmente formulati a seguito di verifiche o ispezioni effettuate dalle Autorità competenti che siano tali da incidere sull'attività svolta;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa nonché del sistema delle deleghe e dei poteri;
- la variazione delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- le eventuali erogazioni di fondi e contributi pubblici a favore della società.

Inoltre, l'OdV deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sugli aspetti dell'attività svolta a favore della società da persone giuridiche terze nell'ambito di contratti intercompany che possono esporre la società al rischio di commissione dei reati di cui al



D.Lgs. 231/2001;

- o sui rapporti con i fornitori, consulenti e partner che operano per conto della società nell'ambito delle attività sensibili;
- o sulle operazioni straordinarie compiute dalla società.

Il flusso informativo diretto verso l'OdV è inoltre rappresentato da documenti e/o rapporti che periodicamente, i diversi Uffici/Dipartimenti della società devono trasmettere secondo modalità e tempi opportunamente definiti in un prospetto denominato "Prospetto dei flussi informativi verso OdV" allegato al presente Modello (Allegato 3), costantemente aggiornato a cura della funzione QEM, verificato dall'OdV ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'OdV ha facoltà di proporre all'Organo Dirigente, se del caso, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Le segnalazioni, ai sensi della l. n. 179/ 2017, potranno essere inviate con le modalità di cui al Whistleblowing policy statement adottato dalla Compagnia .

I flussi informativi periodici devono essere inviati: all'indirizzo email odv.augustadue@augustadue.it; o all'indirizzo fisico "Organismo di Vigilanza di Augusta Due s.r.l. – (Viale Gorizia, 16/A – 00198 – Roma).

Con riguardo alle segnalazioni ricevute, l'OdV dopo averle attentamente valutate adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua discrezione e sotto la sua responsabilità, ascoltando se necessario l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto le ragioni delle decisioni assunte, compreso l' eventuale rifiuto di procedere ad una indagine interna.

La Società si impegna a garantire che gli autori delle segnalazioni non subiranno alcuna forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivo collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. La società, inoltre, assicura la massima riservatezza circa la loro identità fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Gli autori delle segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate saranno oggetto di sanzioni nella misura prevista dal sistema disciplinare adottato dalla Società

Le comunicazioni possono essere trasmesse anche in forma anonima.

3.9 Raccolta e conservazione di informazioni

Le informazioni, segnalazioni e i rapporti informativi previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio, informatico e cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV il quale è obbligato, tra l'altro, a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.



4. SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, per essere efficacemente attuato il Modello deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. L'applicazione delle sanzioni disciplinari consegue alle procedure interne che sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che eventuali condotte possano determinare.

Tenuto conto delle indicazioni offerte dalle Linee Guida di *Confindustria* e di quanto affermato dalla giurisprudenza, il presente sistema disciplinare si ispira ai seguenti principi generali:

a) specificità delle sanzioni

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica societaria e/o della posizione e/o delle competenze nella società del soggetto, e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, a titolo esemplificativo:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti del collegio sindacale e/o dell'OdV;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nelle ispezioni;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione aziendale;
- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni del collegio sindacale e/o dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- la violazione degli obblighi previsti nel codice etico adottato dalla società;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in azienda;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Società;
- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della Società oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica aziendale senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla prevenzione dei reati;



- la mancata osservanza delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la violazione delle disposizioni di legge e del presente Modello in materia di tutela del segnalante;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di una segnalazione infondata.

b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- 3) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza nell'azienda, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 4) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla Società, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 5) la posizione del soggetto rispetto alla società (organo societario, apicale, sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, terzo);
- 6) gli effetti sul rapporto fiduciario con la Società;
- 7) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel d.lgs. 231/2001;
- 8) se, in materia di whistleblowing, si tratta della violazione di una disposizione posta a tutela del segnalante o, invece, di una segnalazione infondata effettuata con dolo o colpa grave;

tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.);

c) destinatari

Sono soggetti al sistema disciplinare i componenti del Vertice Aziendale, del Collegio sindacale, della Società di revisione e dell'Organismo di vigilanza, i soci, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati e tutti i terzi (clienti, fornitori, consulenti, appaltatori, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi;

d) tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

- nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e dei soci l'esercizio del potere disciplinare spetta all'assemblea dei soci;
- nei confronti dei dirigenti, l'esercizio del potere disciplinare spetta all'Amministratore Delegato;



- nei confronti di sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi l'esercizio del potere disciplinare spetta all'Amministratore Delegato.

In ogni caso, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

Nessun provvedimento disciplinare, salvo il richiamo verbale, può essere applicato prima che siano trascorsi almeno cinque giorni dalla preventiva contestazione per iscritto dell'addebito all'interessato onde consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (anche per il tramite di un legale o di un rappresentante della organizzazione sindacale cui aderisca o conferisca apposito mandato).

e) **pubblicità e trasparenza**

Del presente sistema disciplinare, così come del Codice Etico adottato dalla società, viene data pubblicità attraverso l'affissione in luoghi accessibili a tutti presso la sede della società e viene garantita la presa visione ed accettazione: da parte degli organi societari, mediante l'approvazione del presente Modello organizzativo; da parte dei terzi, mediante apposite clausole contrattuali.

4.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza (dirigenti o dipendenti)

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Codice Etico e dal Modello ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste da CCNL rispettivamente applicabile per il personale navigante ovvero di terra – uffici e *terminals* delle società di navigazione che esercitano l'armamento privato.

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa in misura non eccedente l'importo di tre ore di stipendio, sospensione dal lavoro e dallo stipendio per non più di cinque giorni) e provvedimenti disciplinari risolutivi (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che: incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni al proprio superiore gerarchico o all'OdV, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale.

In particolare, si applica:

- o **il biasimo verbale**, nei casi delle violazioni più lievi (dovute, ad esempio, a mera disattenzione) alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- o **il biasimo scritto**, nei casi di violazioni meno lievi, ancorché dovute a mera disattenzione, di quelle sanzionabili con il biasimo verbale ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa;



- **la multa** in misura non eccedente l'importo di 3 ore di stipendio, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;
- **la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un massimo di giorni 5**, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:
 - oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla Società (ad esempio a strumentazioni ricevute in dotazione ed uso);
 - costituiscano recidiva, per oltre la seconda volta, in violazioni per cui sia previsto il rimprovero (verbale o scritto) o la multa.

Sono punite con la sospensione dalla retribuzione graduabile, a seconda della gravità della violazione, tra un minimo di 1 e un massimo di 5 giorni lavorativi, anche l'ipotesi di violazione delle disposizioni poste a tutela del segnalante nonché la più grave ipotesi di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate.

Incorre infine **nei provvedimenti disciplinari risolutivi** (licenziamento con o senza il preavviso nei termini di cui al CCNL rispettivamente applicabile per il personale navigante ovvero di terra – uffici e *terminals* delle società di navigazione che esercitano l'armamento privato) colui che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico (ad esempio, l'abuso di fiducia o l'insubordinazione verso i superiori, ovvero qualsiasi atto idoneo a recare pregiudizio all'igiene e sicurezza di persone e/o strutture, etc.) e/o diretto in modo univoco al compimento di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina (contratti, regolamenti interni o altre norme aziendali) o alla diligenza nel lavoro, tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni o misure cautelari previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocimento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- violi il segreto aziendale eccezion fatta per le segnalazioni previste ai sensi della l. n. 179/2017, che costituiscono giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto semprechè effettuate con modalità non eccedenti rispetto alle finalità di eliminazione dell'illecito;
- si renda responsabile, oltre la terza volta, di una violazione per cui sia prevista la sospensione dal lavoro e dallo stipendio.

4.3 Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio sindacale

Salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2392 c.c., in caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari, cui i membri del CdA si vincolano per effetto dell'approvazione del presente modello organizzativo:

- **richiamo formale o scritto;**
- **revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;**
- **diminuzione della retribuzione o dei compensi;**



- **decadenza o sospensione dalla carica** per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;
- **revoca per giusta causa** ex art. 2383, comma 3, c.c.

Salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2407 c.c., in caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte dei sindaci, l'assemblea dei soci potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari, cui i sindaci sono vincolati per effetto dell'approvazione del presente modello organizzativo:

- **richiamo formale o scritto;**
- **diminuzione della retribuzione o dei compensi**, da un minimo del 2% a un massimo del 20% della retribuzione annua lorda;
- **decadenza o sospensione dalla carica** per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;
- **revoca per giusta causa** ex art. 2400, comma 2, c.c.

Sono punite con la sospensione dalla retribuzione graduabile, a seconda della gravità della violazione, tra un minimo di 1 e un massimo di 10 giorni lavorativi, anche l'ipotesi di violazione delle disposizioni poste a tutela del segnalante nonché la più grave ipotesi di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate.

4.4 Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, appaltatori, consulenti, etc.)

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai partner commerciali della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite ex art. 1382 c.c. o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.



5. VERIFICHE PERIODICHE

L'Organismo di Vigilanza effettua verifiche periodiche, programmate e a sorpresa, mirate al monitoraggio della effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, avvalendosi in tale attività, se necessario, anche di soggetti terzi. Le verifiche sono effettuate a "campione" e riguardano tutte quelle attività aziendali ritenute rilevanti in relazione ai processi maggiormente sensibili ai sensi del Decreto e del presente Modello.

Sempre con il metodo delle verifiche a "campione" si provvede a controllare il sistema relativo alla gestione delle segnalazioni pervenute dai Destinatari del Modello all'OdV nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle condotte considerate rischiose e della consapevolezza dei Destinatari, in particolare del personale dipendente, e degli Organi Sociali e di controllo, sulle problematiche relative alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le verifiche condotte ed il loro esito sono oggetto di rapporti informativi diretti all'AU. Se l'esito di dette verifiche dovesse essere negativo, l'OdV provvederà ad esporre le soluzioni ed i miglioramenti da apportare nel piano di programmazione annuale.



Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale



6. PREMESSA

Nella presente Parte Speciale sono riportate le fattispecie di reato, raggruppate secondo le previsioni del D. Lgs. 231/2001, che Augusta Due considera di possibile realizzazione nella conduzione delle attività aziendali.

Le categorie di reati considerate nella presente Parte Speciale sono le seguenti:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
3. Delitti contro la fede pubblica;
4. Reati societari;
5. Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
6. Delitti contro la personalità individuale;
7. Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
9. Reati transnazionali;
10. Reati ambientali;
11. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
12. Reati di criminalità organizzata;
13. Reati di razzismo e xenofobia.

La trattazione di ciascun gruppo di reati è articolata nei seguenti paragrafi:

- il primo è dedicato alla descrizione delle fattispecie rilevanti;
- il secondo è volto alla identificazione delle attività sensibili che sono state individuate alla luce dell'attività di "analisi dei rischi", effettuata in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del d.lgs. 231/2001;
- il terzo contiene l'indicazione dei principi generali di condotta volti a richiamare l'osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione delle singole categorie di reati;
- il quarto richiama le procedure specifiche di cui la Società è dotata in considerazione dei rischi individuati e dei reati presi in considerazione, nonché gli elementi di controllo che devono essere attuati anche nel caso in cui non vi sia una specifica procedura. Per quanto riguarda le attività affidate in service ad altre Società del Gruppo, l'adozione di regole cautelari come quelle in esame è garantita dalla Società che eroga il servizio.

6.1 Il sistema dei controlli. Standard di controllo generali.

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché delle "best practice", prevede standard di controllo generali applicabili a tutte le aree a rischio e standard di controllo specifici di ciascuna area.

Standard di controllo generali sono:

- la segregazione, ove possibile, delle funzioni che impone l'attribuzione a soggetti diversi delle responsabilità correlate alle fasi di autorizzazione, esecuzione e controllo nella gestione di un processo;
- le norme e disposizioni aziendali nonché procedure formalizzate da cui ricavare principi di comportamento e modalità esecutive di riferimento per lo svolgimento di ogni attività sensibile;



- le regole formalizzate, conoscibili all'interno della Società, che disciplinano i poteri autorizzativi e di firma in modo coerente rispetto alle responsabilità assegnate;
- la tracciabilità di ogni operazione relativa all'attività sensibile che, ove possibile, deve essere adeguatamente registrata e archiviata garantendo il tracciamento dell'attività e la sua verificabilità ex post nonché la riservatezza dei documenti in conformità al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- la vigilanza sull'attuazione dei principi sanciti nel Codice Etico e delle regole di condotta stabilite nel Modello.

6.2 Le peculiarità dell'attività armatoriale e di trasporto marittimo di prodotti petroliferi e chimici.

6.2.1 La qualità di “manager” ai fini ISM (International Safety Management Code).

In campo navale il SMS (Safety Management System) è il sistema strutturato e documentale che permette a una Società di Navigazione di operare in ottemperanza alla propria politica di Sicurezza e Protezione dell'Ambiente, nel rispetto dell'ISM (International Safety Management) codice adottato dall'IMO con risoluzione A.741 (18), anche denominato Codice ISM.

Il Codice ISM contiene la disciplina internazionale per la gestione della Sicurezza delle operazioni delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento, costituendo il principale riferimento per l'elaborazione di un sistema per la gestione della sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento (SOLAS – Cap. IX).

Per quanto sopra, nel caso di eventi che possano recare pregiudizio a terzi, all'ambiente, ai beni materiali o alle persone, conformemente a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla legislazione internazionale di riferimento, dirimente ai fini della sussistenza o meno di eventuali responsabilità è il fatto che il soggetto operi nella qualità di “manager ai fini ISM”. Tale qualifica ricorre:

- quando il soggetto è proprietario della nave ed esercita al contempo l'attività armatoriale;
- quando il soggetto prende a noleggio una nave “a scafo nudo”, assumendosi così la gestione armatoriale della stessa;
- quando il soggetto assume l'impegno di svolgere buona parte dell'attività armatoriale rispetto alla nave di un terzo, a seguito della stipula di un contratto di *ship management* o contratto di servizio.

Una compagnia conforme alla disciplina “ISM” può gestire navi appartenenti ad armatori diversi e di tipologie differenti. Qualora il ruolo di “compagnia” coincida con quello di “armatore”, la società può decidere di conformare alla disciplina SMS solo alcune delle proprie navi, mantenendo l'esenzione per le altre unità che non vi sono obbligate. La soluzione più seguita dalle compagnie di navigazione piccole e medie è quella di ottenere per la propria azienda la certificazione di “Compagnia”, in modo tale da avere il pieno controllo delle proprie navi, del personale e delle persone a terra, evitando così sovrapposizioni di competenze. Questa soluzione permette anche all'armatore di selezionare in maniera autonoma le persone che dovranno occuparsi della conformità al sistema SMS a terra e che dovranno comunque avere un rapporto diretto con la direzione aziendale.

6.2.2 Il Sistema di Gestione SMS

Il Safety Management System (SMS) è un sistema di gestione per migliorare la sicurezza a bordo delle navi e prevenire l'inquinamento dell'ambiente attraverso controlli da parte del personale di bordo, del personale di terra e da parte degli ispettori. Pertanto, nello svolgimento della propria attività, la Società si preoccupa di:

- adottare una Politica per la Sicurezza e la Protezione Ambientale;
- dichiarare gli obiettivi che intende perseguire definendo le proprie priorità;



- effettuare una compiuta descrizione delle risorse, delle disposizioni organizzative e dei controlli da utilizzare;
- elaborare istruzioni e procedure per assicurare la gestione della nave in sicurezza e la protezione dell'ambiente conformemente alle norme internazionali e nazionali.

Il sistema SMS prevede la presenza di un DPA (Designated Person Ashore) a terra che garantisca:

- la sicura operatività delle navi, un collegamento fra la compagnia e il bordo, un accesso diretto ai più alti livelli dirigenziali, la responsabilità e l'autorità di monitorare gli aspetti relativi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento legati alle operazioni di bordo;
- l'adozione di procedure per presentare evidenze oggettive (informazioni qualitative o quantitative, documenti o rapporti di fatti riguardanti la sicurezza o l'esistenza e la realizzazione di un elemento del sistema SMS);
- l'adozione di procedure per assicurare che siano riportate dalla compagnia, investigate e analizzate, con lo scopo di migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento:
 - le non conformità (situazioni nelle quali vi sia una evidenza oggettiva della mancata integrazione di specifici requisiti del codice ISM);
 - le gravi non conformità (situazioni di serio pericolo per la sicurezza della nave, le persone o l'ambiente che richiedono una immediata azione correttiva);
 - gli incidenti e situazioni pericolose (in cui vi sia un rischio per la sicurezza delle persone, della nave, del carico o dell'ambiente).

L'attuazione delle procedure previste dal sistema SMS viene documentata al fine di consentirne il controllo e la relativa documentazione deve essere disponibile sia nella sede della compagnia marittima che a bordo delle navi.

Il documento utilizzato per descrivere ed implementare il Sistema Gestione Sicurezza è denominato Manuale Gestione Sicurezza. Il sistema impone la redazione di un manuale, il Manuale SMS, che è soggetto ad approvazione da parte dell'Istituto di classifica scelto dalla Compagnia fra quelli riconosciuti dall'Amministrazione di bandiera.

Il manuale deve descrivere in dettaglio la politica della Compagnia, l'organigramma e il ruolo delle persone chiave e deve contenere una descrizione sommaria degli aspetti operativi del sistema. Questo particolare risulta essere molto importante poiché, mentre tutti i documenti interni si possono modificare continuamente semplicemente rispettando le procedure prestabilite, ogni modifica al Manuale SMS va sottoposta ad esame dell'Istituto che lo ha approvato.

L'Autorità Marittima di bandiera o un ente autorizzato, per mezzo di una verifica (c.d. "audit") da parte di una persona indipendente e qualificata (c.d. "auditor"), esegue un accertamento in merito al corretto adempimento delle attività previste dal sistema SMS, alla corrispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati, all'efficace applicazione delle disposizioni in esso contenute e alla loro idoneità rispetto agli obiettivi prefissati.

A ogni nave che soddisfi le norme del codice ISM viene rilasciato dall'Amministrazione un Certificato di Gestione della Sicurezza (Safety Management Certificate – SMC) e a ogni Compagnia Marittima, viene rilasciato un Documento di Conformità (Document of Compliance – DOC) con validità quinquennale.

Il DOC è il "Document of Compliance", viene rilasciato alla Compagnia a certificazione della sua idoneità ad esercitare il ruolo di gestione del sistema SMS. Il suo rilascio è subordinato ad una visita iniziale che si svolge presso l'ufficio dove ha sede la Compagnia ed ha ad oggetto l'esame e la valutazione dei moduli predisposti, della correttezza della loro compilazione, della gestione delle comunicazioni terra-bordo e della competenza in materia ISM delle persone chiave.



Il SMC è invece il “Safety Managent Certificate” che viene rilasciato ad ogni singola nave della Compagnia ed opera secondo le norme stabilite nel manuale SMS. Il certificato viene rilasciato alla nave dopo l'esecuzione di una dettagliata visita congiunta a cui partecipa un ispettore dell'Istituto di classifica e un ufficiale delle Capitanerie di Porto. Anche nel corso della visita a bordo, gli “auditors” sono tenuti a fare domande all'equipaggio, onde valutarne le competenze.

Entrambi i Certificati vengono rilasciati dall'Autorità Marittima ed hanno una validità di cinque anni. Sono previste visite intermedie, rispettivamente a cadenza annuale per il mantenimento del DOC ed a metà del periodo di validità per quanto riguarda il certificato SMC ovvero a 2 anni e mezzo dal rilascio del certificato

I manuali SMS costituiscono un importante sussidio ai marittimi in quanto vi sono in essi procedure, controlli, verifiche e manutenzioni da fare con una diversa periodicità, in modo da assicurare la massima sicurezza nella gestione di tutti i sistemi a bordo

6.2.3 Classificazione della Nave

Le navi gestite dalla Augusta Due sono destinate ad operare nel commercio internazionale e, pertanto, devono disporre di un certificato di Classe valido, rilasciato previa verifica della loro conformità ai regolamenti di una Società di Classificazione. Lo scopo finale della classificazione delle navi è di garantire che le imbarcazioni siano mantenute ed utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la vita, l'ambiente e le cose.

La Classe viene assegnata ad una nave in esercizio dopo che sia stato ultimato con buon esito l'esame della documentazione e dei disegni e a seguito di visite volte a verificare la conformità della nave con i rispettivi regolamenti della Società di Classifica.

La Classe viene mantenuta per tutto il ciclo di vita della nave, attraverso visite periodiche ed occasionali.

6.2.4 Norme per la Salvaguardia Ambientale

Tutte le possibili forme di inquinamento da navi (idrocarburi, sostanze tossiche/nocive, Rifiuti Solidi/Liquidi, Acque di Scarico, Atmosferico) hanno una propria collocazione giuridica all'interno del sistema legislativo delineato dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi – MARPOL 73/78, come emendata. Questo strumento legislativo è una delle più importanti Convenzioni Internazionali adottate dall'Organizzazione Internazionale Marittima di Londra (IMO – International Maritime Organization). Il trattato consiste di 20 Articoli e 6 Annessi, che oltre alle norme per la prevenzione dall'inquinamento da oli minerali, sostanze nocive, acque di scarico, rifiuti, ecc., stabiliscono l'esistenza di zone speciali cioè zone che per le loro caratteristiche (scarsa circolazione, mari chiusi, ecc) richiedono l'adozione di metodi obbligatori per prevenire l'inquinamento, per esempio da idrocarburi. Ciascun annesso riguarda una specifica tipologia di inquinamento o di rifiuto prodotto, o che può essere prodotto da una nave.

Annesso	Soggetto
I	Norme per l'Inquinamento da Oli Minerali Questo annesso è suddiviso in 4 parti che comprendono: <ul style="list-style-type: none">• Prescrizioni di carattere generale• Regole per il controllo dell'inquinamento dovute all'esercizio della nave• Regole per ridurre al minimo l'inquinamento causato da avarie sui fianchi e sul fondo delle petroliere• Modelli del Certificato Internazionale MARPOL e del Registro degli Oli Minerali Ai fini della sicurezza e dell'inquinamento propone fra l'altro l'introduzione ovvero



	<p>l'uso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• SBT: <i>Segregated Ballast Tanks</i>;• CBT: <i>Cleaned Ballast Tanks</i>;• COW: <i>Crude Oil Washing</i>;• IGS: <i>Inert Gas System</i>;• ST: <i>Slop Tanks</i>;• PL: <i>Protective Location</i>. <p>La conformità a questo annesso è dimostrata per mezzo del Certificato IOPP (<i>International Oil Pollution Prevention Certificate</i>) – Certificato Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da petrolio</p>
II	<p>Norme per la prevenzione dell'inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa.</p> <p>L'Annesso II stabilisce le direttive da seguire per la classificazione delle sostanze nocive trasportate alla rinfusa in quattro categorie (X,Y,Z e OS) in funzione della loro tossicità. Fornisce inoltre l'elenco delle sostanze nocive che possono essere trasportate alla rinfusa dalla nave.</p>
III	<p>Norme per la prevenzione dell'inquinamento da sostanze inquinanti trasportate per mare in imballaggi – (Non Applicabile all'Augusta Due Srl)</p>
IV	<p>Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami</p> <p>La conformità a questo annesso è dimostrata per mezzo del Certificato ISPP (<i>International Sewage Pollution Prevention Certificate</i> - Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da liquami)</p>
V	<p>Norme per la prevenzione dell'inquinamento da rifiuti solidi</p>
VI	<p>Norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico (sostanze che riducono lo strato di ozono, ossidi di azoto (NOx), Ossidi di Zolfo (SOx), composti organici volatili)</p> <p>La conformità a questo annesso è dimostrata per mezzo del Certificato IAPP (<i>International Air Pollution Prevention Certificate</i> - Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico)</p>

6.2.4.1 Tutela delle Acque Marine da Inquinamento da Oli o Sostanze Pericolose Liquide

La corposa normativa di carattere nazionale ed internazionale esistente in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento prevede, fra l'altro, il possesso da parte delle navi mercantili di *documenti e certificati*, che variano a seconda del tipo di nave (petroliera, gasiera, chimichiera ecc.), del carico (idrocarburi, sostanze pericolose liquide, solide o gassose) e delle modalità di trasporto (alla rinfusa, in colli, su cisterne o vagoni ferroviari, ecc.).

Saranno di seguito elencati i più importanti, unitamente alle norme che li prevedono, in modo da rendere più agevole la conoscenza degli stessi.

L'art. 19 della legge 979/82 stabilisce che le navi italiane devono avere, tra i libri di bordo di cui all'art. 169 Cod. nav., il Registro degli idrocarburi, già previsto, a livello internazionale (con il nome di *Oil Record Book*), dalla Convenzione OILPOL (stipulata a Londra nel 1954) e dall'Allegato I della Marpol 73/78 (Reg. 20). Tale documento si suddivide in *due parti*:

1. la prima, è quella relativa alle prescrizioni per i locali dell'apparato motore mentre;
2. la seconda, riguarda solo le navi cisterna, in quanto contiene le prescrizioni e le annotazioni relative al trasporto di idrocarburi costituenti il carico.

Più precisamente, nell'*Oil Record Book* (per la tenuta del quale si applicano le disposizioni degli artt. 362 e seguenti del Reg. Cod. Nav. riguardanti i Libri di bordo) il Comandante deve annotare



scrupolosamente tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, specificandone le relative cause e provvedendo a farne denuncia al Comandante del porto più vicino. Inoltre, ogni pagina del Registro deve essere firmata dal Comandante della nave o dagli Ufficiali del suo equipaggio responsabili delle operazioni. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare, ai sensi del già citato art. 17 ultimo comma della legge 979/82, la pena dell'arresto sino a sei mesi ovvero l'ammenda fino a dieci milioni.

L'articolo 6 dell'Annesso I alla MARPOL 73/78 prevede, invece, il rilascio del Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Petrolio (I.O.P.P. - International Oil Pollution Prevention) a tutte le "navi cisterna" di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate ed alle "navi diverse dalle cisterna" con stazza lorda superiore alle 400 tonnellate.

Il I.O.P.P. attesta la conformità dell'unità ai requisiti tecnici previsti dall'articolo 4 del summenzionato Allegato e viene rilasciato a seguito di visite effettuate dall'Ente Tecnico Riconosciuto che ne cura anche il rilascio. Ha una validità di cinque anni e durante tale periodo vengono effettuate, sempre dall'Ente Tecnico Riconosciuto, delle visite periodiche con cadenza annuale.

Lo stesso Annesso I riconosce, inoltre, all'Autorità Marittima dello Stato costiero contraente, il diritto di richiedere l'esibizione di tale certificato a tutte le navi che si trovino in porti o in terminali al largo ricadenti nella giurisdizione territoriale dello Stato stesso, procedendo, ove ritenuto necessario, a visite ed ispezioni. A tal proposito va tuttavia rilevato che il suddetto Annesso precisa che nel caso in cui una nave venga indebitamente trattenuta, lo Stato autore di tale misura dovrà risarcire i danni in tal modo arrecati.

Sempre dalla normativa internazionale introdotta dalla Marpol 73/78 è previsto, poi, un Supplemento allo I.O.P.P. (approvato, in Italia, con D.M.11.3.93), Modello B (per le petroliere).

6.2.4.2 Navi adibite al Trasporto alla Rinfusa di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi

Vi sono, poi, diversi certificati il cui rilascio è previsto in forza della complessa disciplina introdotta dallo stesso Annesso II della MARPOL e dagli emendamenti adottati in materia dall'I.M.O. con le Risoluzioni dei suoi due Comitati, il M.E.P.C. (Marine Environment Protection Commite) e il M.S.C. (Maritime Safety Commitee). In particolare, con l'attività regolamentare svolta dai suddetti Comitati, l'IMO ha disciplinato dettagliatamente gli aspetti attinenti al trasporto alla rinfusa, di gas liquefatti e di prodotti chimici liquidi pericolosi, fissando, nei quattro Codici di seguito elencati, i requisiti di costruzione e di equipaggiamento delle navi adibite a tale tipo di trasporto:

1. **"IBC Code"** (*International Bulk Chemical Code*), il "Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa", adottato, come si è visto in precedenza, dal M.S.C. e contenente, al Cap.17, un elenco di tale tipo di prodotti;
2. **"BCH Code"** (*Bulk Chemical Code*), il "Codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa", adottato dal M.E.P.C. (non applicabile per Augusta Due srl);
3. **"IGC Code"** (*International Gas Carrier Code*), il "Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa", adottato, unitamente al summenzionato IBC Code, dal MSC e contenente anch'esso, al Cap.19, un elenco delle sostanze gassose oggetto di tale tipo di trasporto (non applicabile per Augusta Due srl);
4. **"GC Code"** (*Gas Carrier Code*), il "Codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa", adottato dall'Assemblea dell'IMO (non applicabile per Augusta Due srl).

Proprio al fine di attestare la rispondenza delle unità che effettuano viaggi internazionali ai requisiti previsti dai suddetti Codici, la summenzionata normativa internazionale prevede il rilascio di appositi



certificati sia per le navi “nuove”, sia per quelle “esistenti”. Più precisamente, in accordo con quanto stabilito dalla Convenzione SOLAS, Cap.VII, Parte B (per quanto riguarda l’IBC Code) e Parte C (per quel che concerne l’IGC Code), sono da considerare, a tal fine, “nuove” le unità costruite a partire dall’1 luglio 1986, mentre quelle costruite anteriormente a tale data sono da considerare come navi “esistenti”. Premesso quanto sopra, è necessario che, a bordo delle unità che disimpegnano il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, sia custodito nel caso in cui ne venga richiesta l’esibizione:

- il Certificato internazionale di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (ICOF - CC: *International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*); certificazione applicabile alle navi gestite dalla Augusta Due e rilasciato al fine di attestare la rispondenza delle unità che effettuano il trasporto di tale tipo di prodotti ai requisiti stabiliti dal codice IBC; il suddetto certificato secondo quanto stabilito dalla MARPOL si compone di due parti distinte:
 - La prima relativa alle caratteristiche costruttive della nave
 - La seconda è composta dall’elenco dei prodotti petroliferi e chimici che la nave è autorizzata a trasportare. Ciascun prodotto come da Capitolo 17 dell’IBC Code è identificato con il nome commerciale, la categoria di appartenenza (X - Y - Z o OS), il relativo “U.N. number” e le specifiche restrizioni-condizioni di trasporto a bordo se applicabili (p. es. Temperatura di trasporto, Percentuali di acqua contenute dissolte all’interno del carico, ecc.)

Oltre ai codici sopra elencati, la compagnia risulta impegnata nella conformità alle direttive relative alle due seguenti convenzioni internazionali:

- Convenzione di Nairobi relativa al recupero e allo smaltimento di relitti in caso di affondamento della nave, mediante coperture assicurative specifiche.
- Convenzione di Hong Kong relativa alla mappatura dei materiali costruttivi ritenuti pericolosi ed inquinanti a bordo delle navi allo scopo di pianificare il riciclo degli stessi in fase di demolizione della nave. In questo senso, la Compagnia risulta impegnata nella stesura e nel continuo mantenimento degli specifici manuali e mappature.

6.2.4.3 Piani di Emergenza

In base ai Reg. 37 e 37.3, Annesso I, a bordo di tutte le navi, petroliere e non, rispettivamente di stazza lorda superiore a 150 e a 400 tonnellate, deve essere tenuto un Piano di Emergenza Antinquinamento - (*Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)* o *Shipboard Marine Pollution Emergency Plan (SMPEP)*) - strutturato secondo linee guida individuate dal I.M.O. e recepite in Italia con il D.M. 31.03.1993. In particolare, nel nostro Paese, tale documento deve essere sottoposto all’approvazione da parte dell’ente tecnico riconosciuto (p. es. RINA). Tale Piano deve contenere, fra l’altro, una lista delle Autorità (nazionali ed Internazionali) a cui inoltrare i messaggi e le relative notifiche in caso di incidente secondo i casi specifici individuati dalla norma. Tale lista contatti risulta aggiornata su base trimestrale secondo standard IMO (MSC-MEPC.6/Circ.16).

6.2.5 Certificati di Sicurezza Nave

La SOLAS è la convenzione IMO per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e contiene un insieme di norme internazionali emanate per la prima volta nel 1914 in seguito al disastro del Titanic. Oggi la SOLAS disciplina gli aspetti fondamentali della sicurezza per le navi che effettuano viaggi internazionali, come la stabilità, i macchinari, gli impianti elettrici, la protezione antincendio e i mezzi di salvataggio. L’obiettivo principale della Convenzione SOLAS è quello di specificare gli standard minimi per la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio delle navi in maniera compatibile con la loro



sicurezza. Al fine di ottemperare ai requisiti SOLAS per la salvaguardia della vita umana in mare, le navi gestite dalla Augusta Due nonché la Società stessa sono soggette alla seguente certificazione:

Certificato	Descrizione	Validità
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE Certificato di sicurezza dotazioni per navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate impiegate in navigazioni internazionali	In esso sono riportati i dettagli della nave con l'indicazione del tipo di nave (chimichiera, petroliera, ecc...). Attesta che la nave sia conforme alle prescrizioni della SOLAS (articolo 14, Cap. I, Parte B) riguardanti: <ul style="list-style-type: none">• mezzi per la protezione attiva contro gli incendi ed i relativi piani;• mezzi di salvataggio;• dotazioni radioelettriche sui mezzi di salvataggio;• apparati di navigazione e pubblicazioni nautiche;• mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora). A tale certificato deve essere allegato l'Elenco dotazioni per il certificato di sicurezza dotazioni per le navi da carico in cui, oltre ad essere riportati i dati della nave, sono riportati nel dettaglio i mezzi di salvataggio, ed i sistemi e le apparecchiature di bordo.	2 anni
SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE Certificato internazionale di gestione della sicurezza - SMC, certificato riferito alla nave -	E' rilasciato alle navi, per attestare che sulle stesse il sistema di gestione della relativa compagnia di gestione è pienamente attuato. Il SMC è soggetto ad una visita intermedia nonché a verifiche addizionali qualora ne sia ravvisata la necessità. In esso, sono riportati i dati caratteristici della nave ivi compresi quelli relativi alla denominazione e sede della società di navigazione	5 anni non prorogabile
DOCUMENT OF COMPLIANCE Documento di conformità - DOC- Certificato riferito alla società di gestione	In esso è riportata la denominazione e sede della società di navigazione e suo identificativo. E' rilasciato per attestare che la compagnia opera in piena conformità al sistema di gestione della sicurezza e della prevenzione dell'inquinamento, specificandone il tipo di nave a cui si riferisce. Dall'elenco del tipo di nave riportato nel certificato, dovrà essere opportunamente depennato il tipo di nave non interessato. Il DOC è soggetto a verifiche di convalida annuali nonché a verifiche addizionali qualora ne sia ravvisata la necessità	5 anni non prorogabile
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE Certificato di sicurezza radio per navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate impegnate in navigazioni internazionali	Il certificato di sicurezza radioelettrica oltre a riportare i dettagli della nave e l'area marittima in cui la stessa è abilitata a navigare, certifica che la nave è conforme alle prescrizioni della SOLAS (articolo 14, Cap. I, Parte B) riguardanti le stazioni radioelettriche di bordo e il funzionamento degli impianti radioelettrici in dotazione ai mezzi di salvataggio. A tale certificato deve essere allegato l'Elenco dotazioni per il certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico in cui, oltre ad essere riportati i dettagli della nave, sono riportati nel dettaglio gli impianti radioelettrici di bordo ed i metodi utilizzati per assicurare la disponibilità delle installazioni radioelettriche	1 anno
CERTIFICATO	Certificato di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi	5 anni



INTERNAZIONALE DI IDONEITA' AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI ALLA RINFUSA (ICOF)	pericolosi alla rinfusa (ICOF – <i>International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous in Bulk</i>), è rilasciato al fine di attestare la rispondenza delle unità che effettuano il trasporto di tale tipo di prodotti ai requisiti di stabilità stabiliti dal "IBC Code" (<i>International Bulk Chemical Code</i>) : "Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa", adottato, come si è visto in precedenza, dal M.S.C. e contenente, al Cap.17, un elenco di tale tipo di prodotti;	
CERTIFICATO DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE	L'obiettivo principale del Certificato di Sicurezza per la Costruzione è quello di verificare gli standard minimi di costruzione	5 anni

6.2.6 Convenzione del Lavoro Marittimo, 2006

In accordo a quanto previsto dalla Convenzione Internazionale del Lavoro Marittimo, come stabilita dal Codice MLC 2006 (Maritime Labour Convention, 2006), le navi gestite dalla Augusta Due srl, sono provviste di apposita certificazione attestante la conformità del sistema di gestione della Compagnia nonché della nave stessa ai requisiti dettati dal suddetto Codice, ovvero:

- Requisiti Minimi per il lavoro dei marittimi a bordo delle navi;
- Condizioni di Impiego
- Alloggi, Strutture Ricreative, Alimentazione e Servizio Mensa
- Tutela della Salute, Assistenza Sanitaria, Tutela del Benessere e Sicurezza Sociale

Per quanto sopra ogni nave gestita dalla Augusta Due srl risulta provvista di un "Certificato del Lavoro Marittimo" rilasciato in virtù delle disposizioni dell'Art. V e del Titolo 5 della Convenzione del Lavoro Marittimo, 2006. Il certificato, che ha una durata di 5 anni, viene rilasciato dalla Amministrazione di Bandiera.

6.2.7 Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente

Augusta Due srl, tenuto conto della complessità delle attività e degli aspetti da gestire, sin dal 2007 ha adottato un sistema di gestione integrato per la Qualità, Sicurezza ed Ambiente, conforme ai dettami degli Standard Internazionali ISO 9001 per la "Qualità", ISO 14001 per "l'Ambiente" nonché all'ISM Code, progettato ottimizzando i processi e razionalizzando la relativa documentazione. Una visione unitaria del sistema aziendale, infatti, valorizza l'intera organizzazione attraverso una migliore visibilità degli obiettivi comuni, l'unicità di gestione e l'esistenza di un unico riferimento per la documentazione e per la gestione dei dati, così garantendo l'ottimizzazione delle risorse, il contenimento dei costi e una migliore integrazione delle competenze.

Per quanto sopra Augusta Due srl, su base volontaria, ha ottenuto l'accreditamento agli Standard Internazionali ISO 9001 per la Qualità ed ISO 14001 per l'Ambiente rilasciata da ente riconosciuto.

6.3 I servizi infragruppo

Per quanto riguarda i rapporti infragruppo, in considerazione della centralizzazione di determinate funzioni che erogano servizi per tutte le società del Gruppo, è stato sviluppato un sistema di contrattualistica intercompany, in grado di fornire una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità tra società erogante



e società fruitrice del servizio assicurando, per determinate attività a rischio, una opportuna segregazione di ruoli.

Pertanto, tali contratti intercompany prevedono che le parti sottoscrivano la c.d. “clausola 231”, dandosi reciprocamente atto della visione e della conoscenza dei rispettivi Modelli Organizzativi “231” ai fini dell’espletamento dell’attività, anche nell’ambito del Codice Etico di Gruppo.

In particolare, è previsto l’obbligo per la società erogante di fornire ogni informazione riguardante l’esecuzione delle attività oggetto del contratto a richiesta della società fruitrice.

La società erogante si impegna inoltre a svolgere l’attività di *service* in conformità al proprio modello organizzativo e alle relative procedure.

6.4 Attività svolte in service

L’attività amministrativa e finanziaria a beneficio di Augusta Due è erogata da Mednav attraverso il suo ufficio *Amministrazione, finanza e controllo* al quale competono le seguenti funzioni:

- definizione delle procedure di gestione finanziarie;
- tenuta della contabilità, che comprende la tenuta di tutti i libri contabili e sociali nonché ogni adempimento previsto dalla legge in materia;
- operazioni relative al dipartimento di Risorse Umane di terra e gestione della relativa documentazione;
- adempimento degli obblighi tributari e previdenziali.

Le attività di noleggio, gestione dei rapporti con le agenzie e del personale di bordo è erogata da Mednav International attraverso i suoi uffici *Crewing, Operativo e Chartering*, ai quali competono le seguenti funzioni:

- direzione e supervisione delle attività di noleggio della navi;
- negoziazione dei termini di noleggio in base alle condizioni di mercato;
- monitoraggio del mercato di settore;
- supervisione e controllo dei viaggi;
- mantenimento dei contatti con le agenzie, con il bordo, con le autorità portuali;
- nomina, istruzione e controllo delle agenzie locali;
- verifica della rispondenza del personale imbarcato agli standard qualitativi richiesti dalla compagnia e dalle autorità competenti;
- supporto e controllo delle società di *manning* di cui la compagnia si serve;
- gestione degli audit e mantenimento dei contatti con le Autorità Locali, Enti di Classifica, Medico Portuale, Sindacati, Ministero dei Trasporti, Ambasciate e Consolati;
- organizzazione di seminari interni.

L’attività armatoriale e di trasporto marittimo a beneficio di Mednav è erogata da Augusta Due la quale:

- dirige e controlla le attività di noleggio delle navi di Mednav con le stesse modalità con cui gestisce la propria flotta;
- supervisiona e controlla i viaggi e le operazioni portuali delle navi mantenendo i contatti con le agenzie, con il bordo e con le competenti autorità;



- gestisce le operazioni commerciali e le attività a queste funzionali (gestione dei sistemi informatici e di comunicazione di terra e di bordo, gestione degli equipaggi e della sicurezza di bordo, sistemi di gestione aziendali);
- gestisce l'attività di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria delle navi;
- si occupa dell'attività acquisti.



7. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti negli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01.

Si tratta di alcuni reati previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale “Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione” e di alcuni reati previsti nel Libro II, Titolo XIII Capo II del Codice Penale “Dei delitti contro il patrimonio mediante frode”.

Nell’ordinamento italiano il concetto di Pubblica Amministrazione (PA) deve essere interpretato secondo un criterio oggettivo-funzionale, ossia con riferimento all’attività in concreto svolta. Pertanto, così come tale concetto riguarda i soggetti pubblici (p.es. lo Stato e gli altri enti pubblici) che certamente esercitano una pubblica funzione; allo stesso modo vi potranno essere ricondotti anche i soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, limitatamente all’attività di volta in volta in considerazione.

Allo stesso modo, la titolarità delle qualifiche di Pubblico Ufficiale e Incaricato di un Pubblico Servizio non è connessa esclusivamente al rapporto di dipendenza tra il soggetto e un ente pubblico, bensì al carattere pubblico dell’attività concretamente esercitata e limitatamente a questa.

Infatti, Pubblico Ufficiale è chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa indipendentemente da investiture formali. In particolare, la pubblica funzione amministrativa è quella funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi che costituisce esercizio di poteri deliberativi, autoritativi e certificativi.

La categoria di Incaricato di un Pubblico Servizio accentua ancora di più il carattere funzionale dell’attività svolta poiché viene eliminato ogni riferimento al tipo di rapporto con lo Stato: è considerato tale chiunque a qualsiasi titolo presta un pubblico servizio, anche in mancanza di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi.

La legge 29 settembre 2000 n. 300 di ratifica di una serie di atti internazionali, compresi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 3 della L. 300/2000 che ha introdotto l’art. 322bis c.p.).

È importante sottolineare che le attività che evidenziano i maggiori profili di rischio con riferimento alla possibile commissione di reati contro la pubblica amministrazione sono erogate in favore di Augusta Due dalla Controllante Mednav e dalla collegata Mednav International, in attuazione di contratti intercompany.

Tali attività hanno esecuzione con il ricorso a personale, risorse e procedure esterne alla Società; tuttavia, anche per lo svolgimento delle attività c.d. esternalizzate, si richiede che vengano rispettati i principi e le regole di condotta stabiliti nel presente Modello e nel Codice Etico.

7.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la PA

a. **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A. distraiga, dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, tese a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell’ente erogatore. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell’omessa destinazione dei benefici ottenuti dall’ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste. La pena stabilita è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.



b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Introdotta dall'art. 4 della legge n. 300/2000, l'articolo punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a € 3.999,96. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

E' una figura sussidiaria di reato in quanto sussiste solo se il fatto non costituisca il diverso reato di cui all'art. 640-bis c.p.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

c. Concussione (art. 317 c.p.)

Tale figura delittuosa riguarda il pubblico ufficiale che, con abuso della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a lui o a un terzo.

Lo scopo è duplice: tutelare l'interesse dell'Amministrazione alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari ed impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'interdizione è temporanea se, per l'intervento di circostanze attenuanti, viene applicata una pena inferiore a tre anni.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

d. Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.)

La fattispecie riguarda il pubblico ufficiale che indebitamente riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità, per sé o per un terzo, per compiere un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni (es. il pubblico ufficiale accetta denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza). Del reato rispondono sia il corrotto che il corruttore. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

e. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.)

La norma punisce il pubblico funzionario che riceve per sé o per altri denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per compiere o per aver compiuto e per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato il compimento di un atto del proprio ufficio.

Del reato rispondono sia il corrotto che il corruttore. La pena è della reclusione da sei a dieci anni ed è aumentata se il fatto ha ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione per cui il funzionario lavora e il pagamento o rimborso dei tributi.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

f. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

L'ipotesi ricorre nei casi in cui gli atti di corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. La pena è della reclusione da sei a dodici anni per la fattispecie base; da sei a quattordici anni se dal fatto deriva un'ingiusta condanna per un periodo non superiore a cinque anni; da otto a venti anni se dal fatto deriva un'ingiusta condanna per un periodo superiore a cinque anni o all'ergastolo.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

g. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)



La norma punisce il pubblico impiegato o l'incaricato di pubblico servizio che induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La condotta deve essere posta in essere abusando della qualità o dei poteri che vi sono connessi. La norma è applicata salvo che il fatto costituisca più grave reato. La pena è della reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

È altresì punito con la reclusione fino a tre anni chi dà o promette denaro o altra utilità.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

h. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio per l'esercizio della funzione (artt. 320, 318, e 321 c.p.)

L'articolo estende i casi di corruzione per l'esercizio della funzione ai soggetti incaricati di un pubblico servizio consentendo la riduzione della pena in misura non superiore ad un terzo.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

i. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 320, 319 e 321 c.p.)

L'articolo estende i casi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ai soggetti incaricati di un pubblico servizio consentendo la riduzione della pena in misura non superiore ad un terzo..

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

j. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La figura in esame punisce un'istigazione non accolta, ossia un tentativo unilaterale di corruzione.

Soggetto attivo è chiunque offre o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità:

1. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e, se l'offerta o promessa non è accettata, si applica la pena prevista dal primo comma dell'art. 318 c.p. ridotta di un terzo;
2. per omettere o ritardare un atto dell'ufficio oppure per compiere un atto contrario ai suoi doveri e, se l'offerta o la promessa non è accettata, la pena prevista dall'art. 319 c.p. ridotta di un terzo.

La pena prevista dal n° 1 si applica anche al pubblico ufficiale e all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena prevista dal n° 2 si applica anche al pubblico ufficiale e all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per le finalità indicate dall'art. 319 c.p..

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

k. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle comunità europee di Stati esteri (art. 322bis c.p.)

L'articolo assimila, ai fini della configurabilità dei reati sopra descritti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio dello stato italiano :

- i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE);
- i funzionari e gli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che svolgano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri della UE svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio;



- i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Il secondo comma prevede che i reati di corruzione e di istigazione alla corruzione si configurano anche quando il denaro o altra utilità è dato, promesso o offerto a:

- tutte le persone sopra indicate;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

l. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.)

L'ipotesi ricorre qualora, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri che inducano in errore e che arrechino un danno allo Stato, o ad un altro Ente Pubblico. Il reato può realizzarsi ad es. nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 ad € 1.549,00.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

m. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

L'ipotesi ricorre quando la truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Essa si realizza ad es. nel caso in cui vengano comunicati dati non veri o predisposti documenti falsi al fine di ottenere erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

n. Frode informatica (art. 640ter c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o agendo in qualche modo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Reato comune in quanto chiunque può commetterlo. La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 ad € 1.549,00.

Il reato può commettersi ad es. qualora, ottenuto un finanziamento, il sistema informatico venga violato al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

7.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate sensibili tutte quelle attività che comportano, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, l'instaurazione di rapporti con la P.A., nonché la gestione di quei processi aziendali le cui attività possono concorrere, direttamente o indirettamente, alla commissione dei reati esaminati nella presente Parte Speciale. Sono, quindi, considerate attività sensibili:



1. le richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e atti di concessione, autorizzazioni, certificati a funzionari di Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri nonché a enti certificatori che svolgano una pubblica funzione;
2. la gestione di procedimenti giudiziali e arbitrali, o i rapporti con soggetti pubblici nella fase di indagine;
3. gli adempimenti presso soggetti pubblici quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche ecc., e nelle verifiche/accertamenti/provvedimenti sanzionatori che ne derivano;
4. la gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di pubblici funzionari (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, INPS, ASL, Capitaneria di Porto, Autorità Sanitaria Marittima R.I.N.A., enti certificatori, ecc.) anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro;
5. la gestione di eventuali finanziamenti concessi o erogati da soggetti pubblici;
6. la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
7. il sistema di incentivazione del personale;
8. la gestione delle spese d'attenzione verso terzi (omaggi, donazioni, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni);
9. la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
10. la gestione dei flussi finanziari;
11. la gestione della fatturazione passiva.

7.4. Principi generali di condotta

Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, i fornitori ed i consulenti, i partners commerciali nonché i Comandanti delle navi laddove svolgano funzioni di rilievo pubblicitario, devono:

- o astenersi dal porre in essere comportamenti che, direttamente o indirettamente, integrino le fattispecie di reato descritte nella presente Parte Speciale;
- o astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- o astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nella presente Parte Speciale;
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- o rispettare i principi e le procedure aziendali enunciati nella presente Parte Speciale;
- o rispettare i principi di lealtà e fedeltà e, pertanto, tenere una condotta in linea con gli interessi della Società e i doveri del proprio ufficio;
- o impegnarsi affinché le scelte effettuate per conto della Società siano conformi al migliore interesse di questa e, a tal fine, astenersi da qualsiasi conflitto di interessi, ad esempio personale o familiare, che possa condizionare l'indipendenza di giudizio nell'individuazione di tale migliore interesse;
- o comunicare al proprio superiore gerarchico qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

In particolare non è consentito:

- o compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- o accordare qualsiasi altro vantaggio in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di rappresentanti della P.A. o di enti certificatori;



- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi e dalla politica aziendale. In particolare non deve essere offerto ai rappresentanti della PA o di enti certificatori o ai loro familiari qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto con Augusta Due o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli eventuali omaggi concessi devono essere sempre di esiguo valore e gestiti secondo le procedura aziendali previste. In tutti i casi, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale o i contributi a fini politici devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per consentire all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della società;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni/consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- porre in essere artifici o raggiri nei confronti di organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere un ingiusto profitto con altrui danno;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera e agli enti certificatori;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi e fini diversi da quelli per cui erano state concesse;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti;
- condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria nazionale o estera;
- porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere.

7.5. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nel presente capitolo della Parte Speciale, la Augusta Due ha adottato, come misure di prevenzione dei reati, le seguenti procedure specifiche:

- Ricerca, selezione e assunzione del personale di terra;
- Gestione del personale di bordo;
- Amministrazione del personale di terra;
- Gestione delle missioni del personale;
- Gestione carte di credito;
- Ciclo passivo;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Recupero del credito;
- Gestione delle spese di attenzione verso terzi;



- Gestione dei contratti di consulenza;
- Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza;
- Verifiche ispettive interne ODV;
- Gestione della documentazione e delle registrazioni.



8. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

8.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01 introdotti con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7, di ratifica della Convenzione del Consiglio di Europa, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, sulla criminalità informatica.

In relazione a tali fattispecie è necessario fare due distinzioni:

1. tra sistema informatico e dati informatici. Mentre il sistema informatico consiste in qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, che in base ad un programma esegue l'elaborazione automatica di dati; per dati informatici si intende qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico;
2. tra sistema informatico e sistema telematico. Mentre il primo è l'insieme dei componenti hardware e software che consentono il trattamento automatico dei dati, ossia il computer unitamente ai programmi e dati necessari per il funzionamento; per il secondo si intende il collegamento tra due o più sistemi informatici per mezzo di reti di telecomunicazione con la capacità di scambiare dati, ossia di trasferire a distanzadi informazioni ed elaborazioni.

8.2. La tipologia dei reati informatici

a. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma estende le fattispecie di falsità in atti alle ipotesi in cui oggetto di tale falsità sia un documento informatico avente efficacia probatoria. A seconda del carattere pubblico o privato del documento informatico, si applicheranno le ipotesi di falsità in atti concernenti, rispettivamente, atti pubblici e scritture private.

Di seguito la descrizione dei reati richiamati dal 491-bis:

a.1 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero.

È il caso, ad esempio, del Comandante di una nave che, dovendo formare un atto di rilievo pubblicistico, acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale potendo astrattamente incorrere nella realizzazione della presente fattispecie.

Tale ipotesi di reato risulta astrattamente ipotizzabile

a.2 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

a.3 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.



Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

a.4 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Tale fattispecie potrebbe astrattamente ricorrere nel caso in cui il Comandante di una nave si trovasse a dover formare telematicamente un atto di rilievo pubblicistico.

Tale ipotesi di reato risulta astrattamente configurabile

a.5 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (480 c.p.)

Il reato si verifica quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Tale ipotesi di reato risulta astrattamente ipotizzabile

a.6 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Il reato si verifica quando chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

a.7 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

Il reato si configura quando la falsità è commessa dal privato in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

La fattispecie potrebbe riguardare, ad esempio, la falsità dei documenti e certificati informatici di conformità attestanti il rispetto dei vari standard richiesti alla Società o alle singole navi della flotta.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Il reato ricorre quando chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto in formato elettronico è destinato a provare la verità.

L'ipotesi potrebbe ricorrere nel caso in cui il Capitano di una nave sia tenuto a comunicare informazioni alle autorità di terra per la compilazione di un verbale in formato elettronico.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

a.9 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni su documenti informatici soggetti all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni nello stesso formato alla medesima Autorità circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

La fattispecie verrebbe integrata nel caso di falsità dei dati attestanti le operazioni compiute a bordo delle navi e che vengono ispezionati dalle Autorità portuali.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile



Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma in tutto o in parte una falsa scrittura privata su documento informatico, o ne altera una vera è punito se ne fa uso o se lascia che gli altri ne facciano uso.

Il reato potrebbe avere ad oggetto le scritture che intercorrono tra il soggetto cedente o cessionario del carico trasportato e Augusta Due che si impegna ad effettuare il trasporto.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

a.11 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito se ne fa uso o se lascia che altri ne facciano uso.

L'applicazione dell'art. 486 c.p. ai documenti elettronici è difficilmente ipotizzabile dal momento che la firma digitale viene apposta solo al documento già compilato poiché tiene conto del numero di pagine da cui lo stesso è composto.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

a.12 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il reato ricorre quando il pubblico ufficiale, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

Per i motivi già esposti, anche tale ipotesi di illecito risulta in concreto difficilmente applicabile al documento informatico.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

a.13 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Per i motivi già esposti, anche tale ipotesi di illecito risulta in concreto difficilmente applicabile al documento informatico.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

a.14 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

Tale ipotesi ricorre in tutti i casi in cui si utilizzi dolosamente un documento informatico falso.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

a.15 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

La norma punisce chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri. Le pene applicabili sono quelle previste dagli artt. 476, 477, 482 e 485 a seconda delle distinzioni in essi contenute.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile



a.16 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

a.17 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

La norma può trovare applicazione rispetto ai soggetti appartenenti alle Autorità di bandiera e ai dipendenti degli enti certificatori cui le suddette autorità delegano talune delle loro attribuzioni.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque abusivamente si introduce senza autorizzazione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma stabilisce per questo reato la pena della reclusione fino a tre anni.

L'ipotesi si aggrava, con pene da uno a cinque anni di reclusione, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone o è armato; se dal fatto deriva la distruzione del sistema, l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento o la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

L'ipotesi si aggrava ulteriormente se i fatti riguardano sistemi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

La fattispecie potrebbe essere integrata, ad esempio, attraverso condotte concorrenziali poste in essere nei confronti di eventuali *competitors* della Società.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

c. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La fattispecie punisce chiunque abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Sotto il profilo soggettivo il reato richiede il fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Anche rispetto a tale fattispecie, si ritiene possibile la sua integrazione a fini concorrenziali rispetto ad altri soggetti commerciali operanti nello stesso campo.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

d. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura,



produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Come già ipotizzato per le precedenti fattispecie, anche in questo caso, si ritiene possibile che la condotta possa essere tenuta nell'ambito di pratiche concorrenziali nei confronti di altri soggetti commerciali e nell'interesse o a vantaggio della Società.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

e. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato ha ad oggetto la fraudolenta intercettazione, impedimento e interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o tra più sistemi.

La norma prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque rivela, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. Si procede a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio ed è prevista l'applicazione di una pena in misura maggiore se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; se è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o da chi rivesta la qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

f. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si verifica con l'installazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.

g. Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Il reato si configura per la condotta di chiunque distrugge, deteriora, cancella altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Si procede a querela della persona offesa e la pena prevista è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato si aggrava e si procede d'ufficio se il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore di sistema.

Anche in questo caso si può ipotizzare che il reato venga commesso in danno di altra società concorrente, altrimenti sarebbe difficile immaginare un interesse o vantaggio per la Società.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

h. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura quando la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione avvengono su dati, informazioni e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di loro pertinenza. La pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La pena si aggrava se il fatto è commesso con violenza o minaccia o con abuso della qualità di operatore di sistema.

La fattispecie potrebbe riguardare i dati e le informazioni di pertinenza delle Autorità di bandiera o degli enti certificatori ai fini della concessione alla Società di autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni ecc.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile



i. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Sono previste come circostanze aggravanti l'aver agito con violenza o minaccia alla persona e con abuso della qualità di operatore del sistema.

In questo caso, mancando qualsivoglia connotazione pubblicistica dei sistemi informatici oggetto della condotta, la fattispecie potrebbe riferirsi a dati e informazioni di pertinenza di eventuali soggetti commerciali competitors della Società.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

j. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. (art. 635-quinquies c.p.)

È prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni se il fatto di cui al precedente art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Se si verificano la distruzione o il danneggiamento la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se è usata violenza o minaccia alla persona e se si è agito con abuso della qualità di operatore del sistema.

Sussistendo il carattere di pubblica utilità, la fattispecie potrebbe essere volta a colpire i sistemi informatici o telematici delle Autorità di bandiera o degli enti certificatori.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

k. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si configura in capo al soggetto che, prestando servizio di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o arrecare danno ad altri, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato qualificato.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile.

8.3. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati informatici, che Augusta Due ha rilevato al suo interno sono:

1. la richiesta, l'ottenimento e l'impiego di contributi pubblici tramite procedure telematiche;
2. l'accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati) di terzi;
3. l'elaborazione, la gestione e l'invio di dati a soggetti pubblici anche a mezzo di sistemi informatici
4. l'accesso ad Internet e alle reti di Pubblica Utilità;
5. la detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
6. la gestione dell'attività stragiudiziale in cui sia parte una pubblica amministrazione.

8.4. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- o astenersi dal porre in essere condotte in grado di integrare i reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale;
- o astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale possano potenzialmente realizzarle;
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure



conferite;

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- evitare di trasferire o trasmettere all'esterno della Società file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- mantenere e promuovere il massimo grado di confidenzialità per quanto riguarda le informazioni tecnologiche, commerciali o comunque non pubbliche della Società nonché il massimo grado di riservatezza per le informazioni riservate e i dati personali;
- osservare le leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da Augusta Due;
- osservare le norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti é fatto divieto in particolare di:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici e/o telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di soggetti pubblici o privati.

In attuazione di quanto sopra la società rispetta i seguenti principi:

- **Rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 193/2003** (Codice della Privacy): adozione ed osservanza degli adempimenti previsti nel Codice della Privacy e di quelli previsti nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali comprensivi delle misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del Codice, nonché di quanto previsto dal GDPR;
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** adozione di regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.

8.5. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato descritte nel presente capitolo della Parte Speciale, Augusta Due ha adottato, come misure di prevenzione dei reati, le seguenti procedure specifiche:

- Manuale sulla sicurezza informatica e privacy;
- Procedura quadro per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza;
- Verifiche ispettive interne ODV;
- Gestione della documentazione e delle registrazioni.



9. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01 introdotti ad opera dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409.

9.1. La tipologia dei reati contro la fede pubblica

a. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

Reato comune che può essere commesso da chiunque contraffaccia, altera o mette in circolazione moneta nazionale contraffatta o alterata.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.

b. Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Reato comune che si verifica con l'alterazione della moneta nazionale scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero con l'introduzione e la messa in circolazione dell'alterata moneta.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.

c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Reato comune che può essere commesso nel momento in cui viene spesa, introdotta, acquistata o detenuta moneta nazionale contraffatta o alterata.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.

d. Spendita di monete false ricevute in buona fede (457 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque mette in circolazione o spende moneta nazionale contraffatta o alterata ricevuta in buona fede.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante

e. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Il reato si realizza con il compimento di atti di contraffazione, alterazione, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Rientrano in tale categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati da leggi speciali.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.

f. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La fattispecie punisce chiunque contraffaccia la carta filigranata ovvero acquista, detiene o aliena carta filigranata contraffatta.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile.

g. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Il reato si verifica con la semplice detenzione di filigrane o di altri strumenti utili per commettere operazioni di falsificazione di carta filigranata o di valori di bollo.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile.

h. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Il reato consiste nell'uso, da parte di chiunque, di valori di bollo contraffatti o alterati.



Tale ipotesi, seppure difficilmente verificabile, può riguardare l'eventuale utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati su atti e documenti societari così da consentire un risparmio economico alla Società.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.).

La fattispecie punisce la contraffazione di marchi o segni distintivi e l'uso di tali marchi o segni contraffatti nonché di brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento scarsamente rilevante

j. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 464 c.p.).

La norma sanziona l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento scarsamente rilevante

9.2. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. Gestione flussi di cassa.

9.3. Principi generali di condotta

Il Destinatari devono:

- o astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati societari di cui all'art. 25-bis del Decreto;
- o astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25-bis del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

E' fatto espresso obbligo di:

- o osservare le norme vigenti in materia;
- o assicurare la legalità dei flussi di cassa;
- o rispettare le procedure previste per la gestione dei flussi di cassa;
- o assicurare la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei flussi di cassa.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- o acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta.

9.4. Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nel presente capitolo della Parte Speciale, Augusta Due ha adottato come misure di prevenzione dei reati le seguenti procedure specifiche:

- Gestione dei flussi finanziari;
- Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza;
- Verifiche ispettive interne ODV;
- Gestione della documentazione e delle registrazioni.



10. REATI SOCIETARI

10.1 Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01 introdotti con il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali", che ha modificato l'intero Titolo XI del Libro V del Codice Civile "Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi". Alcune di queste fattispecie sono state successivamente modificate dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. 38/2017.

L'attività amministrativa di Augusta Due, che potrebbe dare luogo alla commissione della maggior parte dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale del Modello, è svolta *in service* dalla Controllante Mednav, in attuazione di contratti *intercompany*.

Il Modello prende in considerazione la possibilità che la responsabilità da reato rispetto a tale attività risalga dalla società che materialmente eroga il servizio ad Augusta Due, che ne fruitrice.

Pertanto, i principi generali di condotta di seguito esposti, insieme con quelli stabiliti dal Codice Etico del Gruppo, dovranno essere recepiti dalla società erogante il servizio al fine di garantire:

- un efficace controllo della Società fruitrice sull'attività svolta in suo favore;
- che lo svolgimento di tale attività, pur essendo oggetto di contratti *intercompany*, avvenga nel rispetto del presente Modello.

Lo svolgimento di attività in *service* è oggetto di flussi informativi verso l'Amministratore Delegato di Augusta Due, che procede a trasmetterli all'OdV.

10.2. La tipologia dei reati societari

I reati societari di seguito descritti, sono stati raggruppati in cinque tipologie.

a. Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni

o **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

La fattispecie è considerata reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

La condotta consiste nella consapevole esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, (con esclusione delle comunicazioni interorganiche e di quelle con unico destinatario, dirette ai soci o al pubblico), di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene, ovvero nell'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.

La comunicazione falsa od omessa deve essere concretamente idonea ad indurre altri in errore. L'elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza di esporre od omettere fatti materiali con l'intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Tale fattispecie può riguardare la redazione del bilancio della Società in cui potrebbero essere intenzionalmente inseriti, nell'interesse o a vantaggio della Società, elementi non veritieri al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

o **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**



Se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Per valutare la lieve entità dei fatti in discorso si tiene conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Si applica la stessa pena e la fattispecie è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale se i medesimi fatti riguardano società di piccole dimensioni. Sono tali le società che non superano i requisiti dimensionali richiesti per la fallibilità dell'impresa dall'art. 1, comma 2, R.D. 267/1942.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

○ **Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.)**

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la presente norma impone al giudice di valutare in maniera prevalente l'entità del danno eventualmente cagionato dai fatti di false comunicazioni sociali alla società, ai soci o ai creditori.

○ **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

La norma applica la pena della reclusione da tre a otto anni ai fatti di false comunicazioni sociali delle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

b. Tutela penale del capitale sociale

○ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dai soli amministratori e solo fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

La norma si pone a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, bene giuridico che non subisce alcuna lesione nelle operazioni di legittima riduzione del capitale sociale.

La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o attraverso la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

La liberazione dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti può avvenire anche in modo simulato e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico ed è prevista la pena della reclusione fino ad un anno.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

○ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Si tratta di una contravvenzione che può essere commessa solo dagli amministratori.

Proteggendo l'integrità del capitale sociale e delle riserve, la norma si pone a tutela dei soci e dei terzi da indebite erosioni del patrimonio sociale.

La fattispecie si realizza attraverso la distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente acquisiti o che devono, per legge, essere iscritti a riserva. A tal fine si fa riferimento all'utile di bilancio anziché alla più limitata nozione di utile di esercizio.

La condotta può avere ad oggetto anche la ripartizione di riserve che per legge non possono essere distribuite.

In una prospettiva di patrimonializzazione della tutela penale, il reato è estinto dalla restituzione degli utili e dalla ricostituzione delle riserve entro il termine per l'approvazione del bilancio.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

○ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

La norma punisce gli amministratori che effettuano operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante fuori dai casi consentiti dalla legge.



Tali divieti sono posti da norme civilistiche al fine di evitare che gli amministratori dispongano arbitrariamente ed indiscriminatamente di voti sufficienti ad indirizzare la società verso il perseguimento di interessi ulteriori. Tuttavia, per l'integrazione della fattispecie non è sufficiente che tali divieti siano violati, ma è necessario che dalla violazione derivi una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge e, ai fini del Modello, che il fatto sia realizzato nell'interesse o a vantaggio della società.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

○ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Si tratta di una fattispecie di reato proprio degli amministratori. La condotta consiste nel compimento di operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni realizzate con danno dei creditori e in violazione delle disposizioni a loro tutela.

Anche in questo caso il reato è estinto se il danno è risarcito ai creditori prima del giudizio.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

○ **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

La norma concerne la violazione delle disposizioni dettate dall'art. 2391 c.c. in tema di conflitto di interessi degli amministratori da cui siano derivati danni alla società o a terzi.

La fattispecie è applicabile alle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e a quelle che siano sottoposte a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della Consob o dell'Isvap.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile.

○ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Si tratta di una norma a più fattispecie e di un reato proprio a forma vincolata che può essere commesso da amministratori e soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale.

Tale risultato può essere ottenuto alternativamente mediante:

- l'attribuzione di azioni o quote in maniera complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- la sopravvalutazione rilevante dei beni conferiti in natura, dei crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

La fattispecie è punita con la reclusione fino a un anno.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

○ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Tale fattispecie riguarda i soli liquidatori, ossia i soggetti cui è affidata la gestione di una società posta in liquidazione, che cagionano danno ai creditori attraverso la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento o dell'accantonamento necessario a soddisfare i creditori.

Il reato è procedibile a querela, prevede la pena della reclusione compresa tra sei mesi e tre anni e si estingue con il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

c. Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635, co. 3, e 2635bis, co. 1, c.c.)

○ L'art. 2635 c.c. ha una funzione residuale resa evidente dalla clausola di apertura che fa salve le ipotesi in cui il fatto costituisce più grave reato.

Tale fattispecie, al co. 3 rilevante ai fini "231", punisce, a querela della persona offesa, chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti, agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e chi



nell'ambito organizzativo della società esercita diverse funzioni direttive, come corrispettivo della violazione degli obblighi funzionali o di fedeltà.

La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

- A norma dell'art. 2635bis, co. 1, c.c., si applica la riduzione di un terzo della pena a chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ai medesimi soggetti ed allo stesso fine qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

d. Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il controllo cui la norma si riferisce è il controllo c.d. "interno" che è svolto dal collegio sindacale. Il reato è commesso dagli amministratori che impediscono od ostacolano tale attività di controllo. L'impedimento o l'ostacolo deve conseguire all'occultamento di documenti o ad altri artifici.

Il semplice impedimento o ostacolo sono puniti con la sanzione pecuniaria fino ad euro 10.329; se la condotta ha cagionato un danno si applica la pena della reclusione fino a un anno e si procede a querela; la pena è raddoppiata se la società ha titoli quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

Il reato potrebbe essere commesso, ad esempio, dall'amministratore che non consenta al collegio sindacale di svolgere i propri compiti di controllo

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

- **Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'irregolare formazione di una maggioranza in seno all'assemblea attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

È reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, anche estraneo alla società e sussiste solo qualora venga accertato, attraverso la c.d. "prova di resistenza", che la maggioranza non si sarebbe determinata senza il compimento dei suddetti atti.

La norma tende a tutelare la volontà assembleare e prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

e. Tutela penale del mercato

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La condotta prevista può avere ad oggetto la diffusione di notizie false (aggiotaggio informativo) o il compimento di operazioni simulate o altri artifici (aggiotaggio manipolativo).

La norma prevede due ipotesi di aggiotaggio distinte sulla base del pericolo che viene in considerazione e del corrispondente bene giuridico tutelato.

Nel primo caso, essendo la fattispecie posta a tutela della stabilità del mercato mobiliare, la condotta deve essere idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Nel secondo, volendosi proteggere la stabilità del sistema bancario, la condotta deve poter incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In entrambe i casi si tratta di reato comune che può essere commesso da chiunque e la cui condotta può consistere nel compimento di operazioni simulate o altri artifici.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile



f. Tutela penale delle funzioni di vigilanza

a. *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La norma prevede due ipotesi di reato. La prima, descritta al primo comma dell'articolo, si realizza con l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge e al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza; ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati concernenti la situazione medesima.

La punibilità è estesa anche quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda ipotesi, descritta al secondo comma dell'articolo in esame, punisce la condotta dei medesimi soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Tale ostacolo può verificarsi in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

Nonostante l'ostacolo sia oggetto del dolo specifico nel primo comma nonché vero e proprio evento della condotta nel secondo, la norma prevede per entrambe le ipotesi la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Augusta Due è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle autorità da questo delegate. Tuttavia si tratta di una vigilanza limitata all'attività di trasporto marittimo ed armatoriale in generale, non essendo la Società tenuta ad effettuare comunicazioni che abbiano ad oggetto la sua situazione economica, patrimoniale o finanziaria rilevanti ai fini della presente incriminazione.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

10.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte sono state ritenute a rischio le seguenti attività:

1. tenuta delle scritture contabili;
2. predisposizione e approvazione del bilancio d'esercizio;
3. predisposizione delle comunicazioni interne/esterne inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, comprese quelle comunicazioni diverse da quelle che si evincono dalla documentazione contabile periodica (redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione ecc.);
4. gestione delle operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
5. gestione delle attività che possono incidere sul corretto funzionamento degli organi sociali;
6. attività di controllo svolta dal collegio sindacale;
7. attività e controlli previsti dalla legge e dal Modello;
8. operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni;
9. gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
10. rapporti con fornitori ed altri soggetti privati;
11. partecipazione a gare private ed acquisizione di clienti privati.



10.4. Principi generali di condotta

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, i dipendenti della società sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti summenzionati (c.d. soggetti apicali), chi nell'ambito organizzativo della società, esercita diverse funzioni direttive, nonché i soggetti, siano essi apicali o sottoposti, che, pur appartenendo ad un'altra società, svolgano attività a favore di Augusta Due sulla base di contratti *intercompany*. Dei reati societari rispondono, altresì, a norma dell'art. 2639 c.c., coloro che sono investiti "di fatto" delle incombenze che spettano agli amministratori, ai sindaci ed ai liquidatori cui sono equiparati.

Essendo l'attività amministrativa in favore di Augusta Due svolta all'esterno della stessa in regime di service ed essendo tale attività quella maggiormente a rischio per quanto riguarda i reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale del Modello, i principi, obblighi e divieti di seguito esposti devono essere recepiti dalla società erogante l'attività in favore di Augusta Due.

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato societario, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività finalizzate alla elaborazione dei bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali. In particolare è vietato, in occasione della loro elaborazione, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalle legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- rispettare i principi di lealtà e fedeltà e, pertanto, tenere una condotta in linea con gli interessi della Società e i doveri del proprio ufficio;
- impegnarsi affinché le scelte effettuate per conto della Società siano conformi al migliore interesse di questa e, a tal fine, astenersi da qualsiasi conflitto di interessi, ad esempio personale o familiare, che possa condizionare l'indipendenza di giudizio nell'individuazione di tale migliore interesse;
- comunicare al proprio superiore gerarchico qualsiasi situazione di conflitto di interessi;
- assicurarsi che le operazioni siano sempre autorizzate, verificabili legittime, coerenti tra di loro, documentate, registrate e contabilizzate;
- assicurarsi che nella redazione del bilancio siano sempre rispettati i principi a tal fine stabiliti dal Codice Civile nonché quelli indicati dai competenti ordini professionali e a livello internazionale;
- privilegiare la trasparenza delle singole registrazioni contabili, anche attraverso la loro fedele documentazione;
- rispettare le procedure aziendali nei rapporti con soggetti privati.



In particolare è vietato:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura incongrua rispetto alle prestazioni rese alla Società, al tipo di incarico effettuato, alla prassi ed alle tariffe normalmente praticate per incarichi dello stesso genere;
- effettuare acquisti che non siano conformi al relativo protocollo o supportati da giustificativi;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- porre in essere comportamenti atti ad impedire materialmente, attraverso l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, o occultare fatti rilevanti con riguardo alle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attività di vigilanza cui la Società è sottoposta anche in sede di ispezione;
- offrire, denaro o altre utilità non dovuti a interlocutori operanti presso società con cui si abbiano, o si aspiri ad avere, rapporti commerciali, come corrispettivo della violazione degli obblighi funzionali o di fedeltà;
- offrire, denaro o altre utilità non dovuti a soggetti privati al fine di ottenere vantaggi per la società.

In attuazione di quanto sopra, la società dispone che vengano rispettate le seguenti condotte:

- adozione di norme che definiscano con chiarezza, per il personale coinvolto, i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali disposizioni devono essere aggiornate ed integrate tempestivamente dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica;
- adozione di un sistema che garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono dati nel sistema informatico. Il responsabile delle funzioni coinvolte garantisce la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema;
- adozione di una programmata attività di formazione di base, rivolta alle funzioni coinvolte nella



redazione del bilancio e dei documenti connessi, che abbia ad oggetto le principali nozioni e problematiche giuridiche/contabili sul bilancio e la sua formazione.

10.5. Procedure Specifiche

In conformità a quanto previsto dal contratto di service, Mednav si impegna a svolgere le attività in esame nel rispetto dei principi di cui sopra, facendo ricorso alle procedure interne allegate al suo Modello.



11. REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

11.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti nell'art. 25-quater del Decreto introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art. 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti ma si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma realizzati in violazione di quanto sancito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

11.2. La tipologia dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

a. Dei reati previsti dal Codice Penale

o **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

La norma punisce chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette ed idonee a sovvertire o sopprimere in modo violento gli ordinamenti economico, sociale, politico e giuridico dello Stato. La pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni e si procede d'ufficio.

E' punita, con la reclusione da uno a tre anni, anche la semplice partecipazione ad associazioni del tipo appena descritto.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.

o **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)**

La fattispecie punisce, con la reclusione da sette a quindici anni, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia gruppi associativi connotati da finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico.

E' punita, con la reclusione da cinque a dieci anni, anche la semplice partecipazione ad associazioni del tipo appena descritto.

È espressamente specificato che la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano diretti verso uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionali.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante

o **Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

Fuori dei casi di concorso o favoreggiamento, la norma punisce chiunque dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione. La pena prevista è della reclusione fino a quattro anni.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante

o **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater)**

E' un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'arruolare una o più persone allo scopo di compiere atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

La fattispecie è integrata anche qualora i suddetti atti siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da sette a quindici anni.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.



○ **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

Chiunque addestra o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.

○ **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

La norma descrive le condotte con finalità di terrorismo come quelle condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.

○ **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

È un reato comune la cui condotta, descritta dal comma 1, può sostanziarsi nell'attentare alla vita o all'incolumità di una persona. La norma prevede varie ipotesi aggravate legate alle conseguenze dannose della condotta o alle qualità del soggetto passivo.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.

○ **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

Al comma 1, la norma punisce il sequestro di persona posto in essere per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico con la pena della reclusione da venticinque a trenta anni.

I successivi commi prevedono aggravanti nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte della persona sequestrata e attenuanti per il concorrente che si dissocia dagli altri.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.

11.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. gestione dei rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. gestione dei contratti di consulenza;
3. gestione dei flussi finanziari.

11.4. Principi generali di condotta

Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, i fornitori ed i consulenti nonché i partners commerciali devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-quater del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25-quater del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto della Legge 28 dicembre 1989 n. 422 in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima nonché le norme contenute in altre Leggi Speciali;



- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare non è consentito:

- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, anche indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano realizzare atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- dare rifugio o fornire ospitalità a persone che partecipano ad una associazione vietata dalla legge, al fine di garantirgli rifugio, riparo e di provvedere a tutto ciò di cui hanno bisogno;
- fornire mezzi di trasporto e/o procurare strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad una associazione vietata dalla legge;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale o controllati da soggetti indicati nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti nei Paesi indicati nelle Liste sopra indicate.
- effettuare prestazioni/compensi in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

11.5. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nel presente capitolo della Parte Speciale, la Società ha adottato, come misure di prevenzione dei reati, le seguenti procedure specifiche:

- Gestione del personale di bordo;
- Ricerca, selezione e assunzione del personale di terra;
- Gestione delle missioni del personale;
- Gestione dei contratti di consulenza;
- Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza;
- Verifiche ispettive interne ODV;
- Gestione della documentazione e delle registrazioni.



12. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

12.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati di cui agli artt. 25-quater.1 e 25-quinquies del Decreto che richiamano i delitti contro la personalità individuale disciplinati nella Sezione I del Capo II, Titolo XII, Libro II, del Codice Penale.

Si tratta di reati commessi in violazione dei diritti fondamentali della persona, di abusi sessuali, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone. La commissione di questi reati viene sanzionata anche nei confronti degli enti che organizzano o gestiscono attività vietate dalla normativa in esame.

12.2. La tipologia dei delitti contro la personalità individuale

a. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

La condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, dalla quale derivi una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo e nella mente. La pena prevista è della reclusione da quattro a dodici anni.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile.

b. **Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)**

La condotta può sostanziarsi nel:

- esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;
- ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione sono attuati mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

La pena prevista è della reclusione da otto a venti anni.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

c. **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

La condotta può sostanziarsi nel:

- reclutare o favorire alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti trarne profitto;

La pena base prevista è della reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

Il comma 2 punisce chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile.

d. **Pornografia minorile (artt. 600-ter c.p.)**

La condotta consiste alternativamente nel:

- utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico;



- reclutare o indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche o comunque trarne profitto;
- commerciare materiale pornografico;
- distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare, anche telematicamente, il materiale pornografico ovvero notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori;
- offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico che utilizza minori.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile.

e. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

La norma punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto utilizzando minori.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante

f. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

La fattispecie estende la punibilità per i reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico al materiale pornografico di carattere "virtuale", ossia al materiale che rappresenta in modo realistico, immagini di minori in realtà inesistenti mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile.

g. Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce chiunque recluta, introduce, trasferisce, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano in condizioni di schiavitù o servitù e chiunque realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

La pena base prevista è della reclusione da otto a venti anni.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

h. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

È un reato comune che può quindi essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'acquistare, alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù. La pena base è della reclusione da otto a venti anni.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante.

i. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.)

È un reato comune che può quindi essere commesso da chiunque. La condotta, che richiede l'approfittamento dello stato di bisogno altrui e la condizione di sfruttamento, può alternativamente consistere nell'utilizzare, assumere, impiegare manodopera o nel reclutarla al fine di destinarla al lavoro presso terzi.

È prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e, se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, da cinque a otto anni per ciascun lavoratore a danno del quale sia stato realizzato il reato.

Al co. 3 la norma elenca una serie di elementi indicatori della condizione di sfruttamento legati all'entità delle retribuzioni, al tempo di lavoro, alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, alle condizioni di lavoro o di alloggio e ai metodi di sorveglianza.



Al co. 4 della norma si prevede, quale aggravante specifica implicante un aumento della pena da un terzo alla metà, la circostanza che i lavoratori siano in numero superiore a tre, che siano minori, che siano stati esposti a grave pericolo.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

12.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. gestione e reclutamento del personale di terra;
2. gestione e reclutamento del personale di bordo;
3. gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
4. gestione sistemi informatici.

12.4. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui agli artt. 25-quater.1 e 25-quinquies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui agli artt. 25-quater.1 e 25-quinquies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- promuovere il rispetto della persona umana nella sua integrità fisica e morale in termini di lavoro, formazione e sviluppo professionale;
- promuovere e favorire il rispetto della disciplina sulla contrattualistica collettiva e quella in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare dovranno:

- richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di condizioni igienico/sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto più avanti previsto (terzo ultimo punto elenco);
- porre attenzione alla selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi partners o fornitori. L'affidabilità di tali partner o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
- verificare, in caso di assunzione diretta di personale, il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- nel caso in cui un partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della società, verificare che lo stesso si attenga alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- informare immediatamente l'OdV qualora venga rilevata una gestione anomala del personale utilizzato dal partner;



- rispettare la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale;
- utilizzare strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering").

12.5. Procedure Specifiche

Le procedure operative specifiche, adottate dalla Società., sono le seguenti:

- Ricerca, selezione e assunzione del personale di terra;
- Gestione delle missioni del personale;
- Gestione delle spese di attenzione verso terzi;
- Manuale sulla sicurezza informatica e privacy;
- Gestione dei contratti di consulenza
- Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza;
- Verifiche ispettive interne ODV;
- Gestione della documentazione e delle registrazioni.



13. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

13.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01.

Nella materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è il caso di richiamare oltre la certificazione MLC 2006, il certificato SMC (*Safety Management Certificate*) di cui ogni nave gestita dalla Augusta Due è in possesso. È fatto obbligo da parte dell'Armatore di garantire ogni nave battente bandiera Italiana sia conforme al D.Lgs 271/99 "Adeguamento alla Normativa sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori Marittimi a bordo delle Navi Mercantili nazionali".

Il decreto rappresenta uno strumento operativo finalizzato a definire l'insieme dei mezzi, delle risorse, delle responsabilità, delle procedure e dell'organizzazione necessari per l'attivazione e la gestione, da parte della Compagnia, di un sistema per la sicurezza del lavoro marittimo; sistema che consenta, al tempo stesso, di correlare ed integrare i diversi aspetti connessi all'esercizio della navigazione marittima, quali la qualità del servizio, la protezione ambientale, la sicurezza dell'impianto "nave" con quelli relativi alla sicurezza e salute del lavoratore marittimo ed alla relativa prevenzione dagli infortuni. D'altra parte, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 271/99 si inseriscono in un contesto normativo specifico, relativo al settore della sicurezza della navigazione e del lavoratore marittimo, già ampiamente regolamentato sia a livello internazionale e comunitario che nazionale. (Vedi MLC 2006)

Degli standard previsti e garantiti dalle suddette certificazioni si è già detto nell'ambito del sistema di gestione HSQEE.

13.2. La tipologia dei reati

a. Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

La norma punisce con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque per colpa cagiona la morte di una persona. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

b. Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Il comma 3 della norma riguarda le lesioni personali gravi e gravissime, realizzate con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per le quali si applica, rispettivamente, la pena della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Nei casi di lesioni commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si procede d'ufficio.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile



c. Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

Si applica la reclusione da tre a sette anni per la lesione personale grave. È tale la lesione da cui derivi il pericolo di vita o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni nonché l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si applica la reclusione da sei a dodici anni per la lesione personale gravissima. È tale la lesione da cui derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso o di un arto, una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

13.3. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che la Società ha rilevato nell'ambito della propria attività sono:

1. attività di imbarco, trasporto e scarico di prodotti petroliferi e chimici;
2. svolgimento delle mansioni quotidiane a bordo delle navi;
3. monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione delle navi;
4. utilizzo di videoterminali;
5. manutenzione degli impianti e delle attrezzature d'ufficio.

13.4. Principi generali di condotta

In ottemperanza alle disposizioni internazionali della Convenzione sul Lavoro Marittimo (ILO) nonché dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08, le navi gestite dalla Augusta Due sono dotate di certificazione MLC 2006 (*Maritime Labour Convention, 2006*). La suddetta certificazione garantisce la conformità della singola nave alle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali in tema di lavoro marittimo nonché ai principi fondamentali riportati nelle altre convenzioni internazionali del lavoro. Gli altri "pilastri" sono le convenzioni SOLAS, MARPOL e la STCW.

Inoltre, Augusta Due ha dotato ciascuna delle sue navi di certificato SMC (*Safety management certificate*) per il profilo riguardante la sicurezza dei sistemi di gestione a bordo delle navi secondo quanto disposto dalla normativa contenuta nel Codice ISM (*International Safety Management Code*).

In tal modo Augusta Due intende assicurare l'adempimento dei seguenti specifici obblighi giuridici previsti dal D.Lgs. 81/08 art. 30 nonché dal regime speciale previsto per le unità navali dal D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271:

- rispettare gli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- valutare i rischi e predisporre le misure di prevenzione e protezione conseguenti, con priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- svolgere attività di natura organizzativa per la gestione di appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- predisporre un programma di controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici individuati nella valutazione di cui all'art. 5, lett. I), D. Lgs. 271/1999 e svolgere le attività di sorveglianza sanitarie;
- predisporre adeguate misure igieniche;
- predisporre il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che contenga la relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore marittimo connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo (art. 6 del D. Lgs. 271/1999);



- impiegare idonea segnaletica di sicurezza;
- formare, informare, consultare e incoraggiare la partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo;
- vigilare con riferimento al rispetto delle procedure e all'adeguatezza delle istruzioni fornite ai lavoratori;
- acquisire documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- verificare periodicamente l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate.

Per garantire il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, nonché dal regime speciale previsto per le unità navali dal D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271, Augusta Due provvede:

- ad eseguire una valutazione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- ad eliminare i rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi per la salute del lavoratore e, qualora ciò non fosse possibile, a ridurre al minimo il loro impiego a bordo;
- a programmare le attività di prevenzione in considerazione della gestione tecnico-operativa dell'unità navale, anche al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori marittimi che sono o possono essere esposti al rischio;
- ad integrare ed aggiornare il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro richiesto dall'art. 6 D. Lgs. 271/1999 ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo delle navi;
- alla istituzione del Servizio di prevenzione e protezione;
- alla designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nonché del personale addetto al servizio stesso e del responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
- ad effettuare la manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e di alloggio, nonché degli impianti e apparati di bordo, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- alla definizione di idonee deleghe di funzione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- alla istituzione del servizio di Sorveglianza sanitaria;
- alla definizione di un Piano di emergenza;
- alla designazione, insieme con il Comandante della nave, del medico competente di cui all'articolo 23 D. Lgs. 271/1999;
- alla definizione, formalizzazione e implementazione di un corpo di procedure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla organizzazione di attività di formazione /informazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- a fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione e a mantenerne le condizioni di efficienza;
- a consentire ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute mediante accesso alle informazioni ed alla documentazione aziendale;
- ad eseguire una nuova valutazione dei rischi ed un'analisi ambientale nel caso di un giudizio di inidoneità del lavoratore pronunciata dal medico competente a seguito di accertamenti sanitari e connessa ad un'esposizione a situazioni di rischio;
- ad annotare gli infortuni occorsi ai lavoratori marittimi sul c.d. "registro degli infortuni" che deve essere conforme al Modello approvato dal Ministero, deve essere in dotazione ad ogni nave e deve essere tenuto a bordo a disposizione degli organi di vigilanza.



Con riguardo alle attività sopra descritte Augusta Due si impegna ad assicurare un loro continuo aggiornamento.

I Destinatari del presente Modello devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino i reati previsti nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Augusta Due ritiene vincolanti per tutti i dipendenti e collaboratori gli "Obblighi dei lavoratori" sanciti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 nonché gli "obblighi del lavoratore marittimo" stabiliti dall'art. 8 del D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 e di seguito indicati:

1. ciascun dipendente o lavoratore marittimo deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
2. In particolare i dipendenti o lavoratori marittimi devono:
 - a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto (81/08) o comunque disposti dal medico competente;
 - j. osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave ai fini dell'igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
 - k. segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione le eventuali deficienze di dispositivi e mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;
 - l. sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia.
3. In caso di affidamento di lavori o di servizi a bordo delle navi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, l'armatore deve:



- a. assicurarsi dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione agli specifici lavori o servizi da affidare;
 - b. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti a bordo delle navi.
4. Il Servizio di Prevenzione e Protezione sulle navi:
- a. è designato dall'Armatore per ogni unità navale;
 - b. è rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio ed in numero sufficiente allo svolgimento dell'incarico ricevuto;
 - c. è composto di soggetti dotati di adeguate capacità professionali e ai quali vengano fornite le necessarie informazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo nonché in merito alla descrizione delle attrezzature di lavoro di bordo e ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 - d. espleta il proprio incarico in autonomia e indipendenza, ossia i suoi membri non devono subire pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle funzioni che vi sono connesse;
 - e. ha accesso a tutte le informazioni inerenti l'igiene, la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo.
 - f. attua le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo in collaborazione con il Comandante e con il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
 - g. segnala a quest'ultimo le deficienze ed anomalie riscontrate;
 - h. individua i fattori di rischio relativi all'esercizio dell'attività lavorativa a bordo e, in collaborazione con l'armatore, le misure di igiene e sicurezza per la prevenzione e protezione dell'ambiente di lavoro;
 - i. relaziona, congiuntamente al responsabile alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, agli uffici di Safety gli infortuni verificatisi a bordo dell'unità a carico dei lavoratori marittimi;
 - j. forma ed informa i lavoratori marittimi a bordo circa le questioni inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro nonché propone i relativi programmi di formazione e informazione.
5. Tramite il Servizio di prevenzione e protezione, l'armatore convoca, almeno una volta all'anno, una riunione alla quale partecipano il Comandante, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro ed il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, al fine di:
- k. esaminare le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro nonché l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti nel piano di sicurezza;
 - l. valutare i programmi di formazione e informazione dei lavoratori marittimi;
 - m. redigerne apposito verbale da mettere a disposizione degli organi di vigilanza e di ispezione affigendone copia a bordo per conoscenza di tutto l'equipaggio.
6. Il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro:
- a. sensibilizza l'equipaggio all'applicazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 - b. procede alle verifiche in materia di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo, controllando la correttezza dell'applicazione delle relative disposizioni e segnalando al Comandante le deficienze e anomalie eventualmente riscontrate;



- c. d'intesa con il comandante, individua nuove misure di prevenzione degli infortuni sulla base di una valutazione di quelli occorsi.
7. Il rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro:
 - a. è eletto dai lavoratori di ciascuna nave secondo le modalità previste nei competenti contratti collettivi di categoria;
 - b. è consultato ai fini della selezione del personale addetto al Servizio di prevenzione e protezione e, successivamente, vi collabora anche proponendo iniziative in materia;
 - c. riceve le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 - d. dispone del tempo necessario allo svolgimento del proprio incarico senza esserne penalizzato e beneficia delle misure di salvaguardia e libertà dei diritti sindacali;
 - e. ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi;
 - f. per le navi di dimensioni rientranti nei limiti fissati dall'art. 16, comma 5, D. Lgs. 271/1999, il rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro può essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
 8. Il medico competente nell'ambito dell'attività di sorveglianza del lavoratore marittimo:
 - a. il ruolo di medico competente è incompatibile con lo svolgimento di attività di vigilanza;
 - b. collabora con l'armatore e col Servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo;
 - c. effettua gli accertamenti sanitari, anche a fronte di richieste connesse a rischi professionali, comunicandone gli esiti al lavoratore, esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica e, congiuntamente al responsabile della sicurezza, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno;
 - d. può avvalersi della collaborazione di medici specialisti scelti e retribuiti dall'armatore;
 - e. forma una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'armatore e coperta dal segreto professionale;

13.5. Procedure Specifiche

Le procedure operative specifiche, adottate dall' Augusta Due, sono le seguenti:

- Manuale di Gestione della Sicurezza;
- Istruzioni in Materia di Sicurezza e di Salute
- Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro ;
- norme per l'uso di attrezzature con videoterminali di ufficio;
- norme generali di comportamento ed uso delle attrezzature di ufficio;
- norme per il primo soccorso personale ufficio;
- comunicazione, consultazione e partecipazione;
- notifica Analisi ed Investigazione Incidenti e Mancati Incidenti;
- Requisiti Legali;



- Comunicazione Interna;
- Formazione Personale di Terra ;
- Preparazione e Risposta alle Emergenze ;
- Gestione del Rischio ;
- Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza;
- Verifiche ispettive interne ODV;
- Gestione della documentazione e delle registrazioni.



14. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

14.1. Premessa

Il nuovo art. 25-octies del Decreto richiama i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio. Questa norma è stata introdotta dal D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l’illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

Le attività che potrebbero interessare la commissione dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale del Modello, come ad esempio l’attività di investimento, sono svolte *in service* all’esterno della Società.

In considerazione di una possibile risalita della responsabilità dalla società che materialmente eroga il servizio ad Augusta Due che ne fruisce, si prevede che i principi generali di condotta di seguito esposti, insieme con quelli stabiliti dal Codice Etico del Gruppo, siano recepiti dalla società erogante il servizio.

In questo modo si consente ad Augusta Due di esercitare un controllo sull’attività *in service* di cui fruisce e che la stessa sia svolta nel rispetto del presente Modello.

Lo svolgimento di attività in service è oggetto di flussi informativi verso l’Amministratore Delegato di Augusta Due, che procede a trasmetterli all’OdV.

14.2. La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio

a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

E’ un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- acquistare (a titolo gratuito od oneroso) denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (ossia cose che furono utilizzate o destinate al compimento del delitto);
- ricevere tali cose;
- occultarle (nasconderle anche temporaneamente dopo averle avute a disposizione);
- intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La condotta deve essere eseguita al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La pena base è la reclusione da due a otto anni e la multa da € 516 ad € 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

b. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

E’ un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. [Sostituire significa: scambiare e rimpiazzare il denaro o un’altra utilità provenienti dalla commissione di fatti criminosi con denaro, beni o altre utilità “puliti”. Trasferire significa: far passare la titolarità dei beni provenienti da un reato dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un’altra persona mediante strumenti negoziali o forme giuridiche diverse.];



- compiere altre azioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ossia compiere qualunque azione capace di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità derivanti dalla commissione di altro reato.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

E' un reato comune la cui condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. *Impiegare*, nel caso di specie significa investire a scopo di lucro; *attività economiche o finanziarie* sono tutte quelle idonee a procurare profitto (ad es. banche, società di intermediazione mobiliare, ecc.).

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000. Si procede d'ufficio.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

d. Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

La norma punisce chiunque, sul presupposto dell'avvenuta commissione di un delitto non colposo eventualmente anche in concorso, impiega, sostituisce, trasferisce il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. Il reato è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.

La stessa pena si applica se il delitto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità è commesso al fine di agevolare l'attività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Le pene sono dimezzate se il delitto non colposo da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità.

Le condotte non sono punibili se il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate ad utilizzazione o godimento personale.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

La normativa italiana prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia prevede:

- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 3.000,00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;



- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui sopra, sono:

- a. gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - o banche;
 - o poste italiane;
 - o società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - o società di gestione del risparmio (SGR);
 - o società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- b. i professionisti, tra i quali si indicano:
 - o i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - o i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- c. i revisori contabili;
- d. altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - o recupero di crediti per conto terzi;
 - o trasporto di denaro contante;
 - o gestione di case da gioco;
 - o offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, Augusta Due non figura tra i destinatari del Decreto antiriciclaggio; tuttavia, gli esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei reati di riciclaggio.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

14.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. utilizzo del contante per operazioni finanziarie;
2. registrazioni contabili;



3. transazioni finanziarie;
4. reperimento di risorse finanziarie;
5. operazioni per cassa;
6. acquisto di beni e/o servizi;
7. cessione a titolo oneroso di beni o servizi con finalità di riciclaggio;
8. reimpiego di proventi illeciti così da ostacolarne la provenienza illecita;
9. selezione e pagamento dei fornitori;
10. attività di investimento;
11. assolvimento delle obbligazioni tributarie e fiscali;
12. rapporti infragruppo;
13. rapporti con fornitori e partners;
14. relazioni con controparti, diverse da fornitori e partners, con cui la Società ha rapporti, anche all'estero, per attività connesse o strumentali al trasporto marittimo di prodotti petroliferi e chimici.

14.4. Principi generali di condotta

Il Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati societari di cui all'art. 25-octies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25-octies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, collaborativo nonché rispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività con clienti, fornitori e partners anche stranieri;
- utilizzare criteri tecnico-economici per la selezione dei potenziali fornitori e/o consulenti;
- verificare che la fornitura di beni o servizi avvenga a condizioni di mercato ed in conformità con quanto contrattualmente previsto;
- nei limiti dell'attività svolta, appurare la rispettabilità e legittimità dell'attività svolta dalle controparti commerciali in modo da consentire il rispetto degli obblighi di antiriciclaggio;
- selezionare i fornitori e le altre controparti contrattuali verificando, oltre ai requisiti di carattere strettamente economico, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e affidabilità;
- predisporre e tenere aggiornata un'apposita check list al fine di scongiurare la possibilità che, tra i propri fornitori e partner commerciali, siano presenti soggetti od organizzazioni con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- garantire la trasparenza e tracciabilità degli accordi e delle transazioni effettuate;
- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati;
- evitare di ricevere od effettuare pagamenti in contanti;
- non accettare denaro e titoli al portatore per importi superiori ad euro 3.000,00;
- nei rapporti contrattuali con soggetti terzi, siano essi fornitori o partner commerciali, introdurre una specifica clausola che imponga alla controparte l'obbligo di rispettare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

È fatto espresso obbligo di:



- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare la trasparenza, tracciabilità e correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- distinguere le varie fasi dell'emissione del pagamento, individuando i soggetti responsabili di ciascuna di esse nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- informare immediatamente gli organi sociali e l'OdV di eventuali comportamenti sospetti tenuti da terzi con cui la società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati;
- conservare la documentazione fiscale in formato sia cartaceo che digitale;
- limitare il numero di soggetti che hanno accesso al sistema elettronico di registrazione delle fatture.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- eseguire pagamenti in contanti per ammontare superiore a quello consentito dalla normativa;
- accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- effettuare pagamenti su conti intestati a soggetti diversi dal fornitore/beneficiario, anche dietro richiesta di quest'ultimo, se non dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti;
- accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha originato la prestazione;
- acquistare beni o servizi a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- dare corso ad operazioni nel caso in cui emergano indicatori di anomalia del tipo di quelli indicati dalla Banca d'Italia e dal D.M. 25 settembre 2015.

14.5. Procedure specifiche

Le procedure operative specifiche, adottate da Augusta Due, sono le seguenti:

- Gestione carte di credito;
- Ciclo passivo;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Recupero del credito;
- Formulazione del bilancio di esercizio;
- Gestione delle spese di attenzione verso terzi;
- Gestione dei contratti di consulenza;
- Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza;
- Verifiche ispettive interne ODV;
- Gestione della documentazione e delle registrazioni.



15. REATI TRANSNAZIONALI

15.1. Premessa

Con la Legge 16 marzo 2006 n. 146 il legislatore italiano ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

La citata legge, che all'art. 10 prevede il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati transnazionali, contiene interamente la disciplina dei nuovi reati presupposto alla quale occorre dunque far riferimento anche per rinvenire l'entità e la durata delle relative sanzioni.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

15.2. La tipologia dei reati transnazionali

Art. 3 L. 146/2006 "Definizione di reato transnazionale":

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - sia commesso in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Art. 10 L. 146/2006 "Responsabilità amministrativa degli Enti":

In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai punti seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.



7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Pertanto, ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa degli Enti sono:

a. Reati associativi:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):** quando almeno tre persone si associano, promuovono, costituiscono, organizzano una associazione finalizzata alla commissione di più delitti, in violazione di leggi di differenti paesi, ovvero qualora un soggetto partecipi ad una simile organizzazione;

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

- **Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.):** questa fattispecie contempla differenti condotte secondo un ordine crescente di gravità quali far parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, ovvero, circostanza aggravante, essere i promotori, i dirigenti o gli organizzatori di tale associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o altri in occasione di consultazioni elettorali, violando leggi di nazioni diverse;

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater del DPR n. 43/1973):** qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti quali l'introduzione, il trasporto, l'acquisto o la detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, in violazione di differenti ordinamenti giuridici, nonché qualora tre o più persone promuovano, costituiscano, dirigano, organizzino o finanzino l'associazione di cui appena sopra. La disposizione in esame punisce in maniera attenuata la condotta di colui che si limiti a partecipare all'associazione ovvero dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, aiutando concretamente l'Autorità di Polizia Giudiziaria nell'attività di indagine;

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, (art 10 Legge 146/06, art 74 D.P.R. 309/90):** qualora tre o più persone si associano, promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano una organizzazione finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli di cui all'art 74 del D.P.R. 309/90, rubricato “ Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, violando leggi di diverse nazioni. In materia di stupefacenti il D.L. 272/05, convertito in Legge n 49 del 2006 (c.d. Legge Fini), ha apportato rilevanti modifiche all'art 73, eliminando la distinzione tra le droghe “pesanti” e quelle “leggere”, aggravando ulteriormente le



conseguenze per chi tenga le condotte incriminate. E' punita, pertanto, l'organizzazione criminale che produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero la quale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore ai limiti fissati con decreto del Ministro della salute in concerto col Ministro della giustizia o di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. E' punito, benché in misura ridotta, colui che si limiti a partecipare all'associazione ovvero si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

b. Reati concernenti il traffico di migranti:

- **Traffico di immigranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286):** L'art 12 del D.Lgs. 286/98 punisce varie e distinte condotte illecite che si realizzano qualora, violando le leggi di diversi paesi, l'organizzazione criminale:
 - al fine di trarne profitto anche indiretto compia atti diretti a procurare a taluno l'ingresso nel territorio dello Stato irregolarmente, ovvero a procurare l'ingresso illegale in un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La pena è aggravata qualora il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nello Stato di cinque o più persone, se a causa della commissione del reato si esponga alcuno a pericolo per la sua vita o incolumità, o sia sottoposto a trattamento inumano o degradante;
 - realizzi le condotte appena sopra descritte al fine di reclutare persone destinate alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero per consentire l'ingresso di minori da impegnare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento (comma 3 ter);
 - al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato illegalmente (comma 5).

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

c. Reati di intralcio alla giustizia

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377bis c.p.):** si realizza quando la criminalità organizzata, violando leggi di differenti nazioni, con violenza o con minaccia, con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.):** quando, violando leggi di differenti nazioni, una organizzazione criminale aiuti un delinquente ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, dopo la commissione di un reato punito con la pena dell'ergastolo o la reclusione, sempre che l'organizzazione non vi abbia concorso.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una probabilità di accadimento non rilevante

15.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate sensibili le seguenti attività:

1. gestione dei rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. selezione ed assunzione del personale;



3. approvvigionamento beni e servizi.

15.4. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati transnazionali di cui alla L. 16 marzo 2006 n. 146;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui alla L. 16 marzo 2006 n. 146, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

E' fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- rispettare le procedure previste dalla società;
- osservare le norme vigenti in materia.

15.5. Procedure Specifiche

Le procedure operative specifiche adottate da Augusta Due sono le seguenti:

- Ricerca, selezione e assunzione del personale di terra;
- Amministrazione del personale di terra;
- Gestione delle missioni del personale;
- Gestione dei contratti di consulenza;
- Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza;
- Verifiche ispettive interne ODV;
- Gestione della documentazione e delle registrazioni.



16. REATI AMBIENTALI

16.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, introdotto con D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modificava la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 8, L. 22 maggio 2015 n. 68 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente che ha introdotto l'intero Titolo VI-bis del Libro II del codice penale.

È, poi, il caso di richiamare per la materia ambientale il certificato ISO 14001:2004 di cui la società è dotata. Tale certificato si inserisce nell'articolato sistema di gestione HSQEE di cui si è già detto.

16.2. La tipologia dei reati ambientali

a. Reati ambientali previsti dal codice penale

Abusività delle condotte.

Preliminarmente, con riferimento alla concreta offensività che connota ciascuna figura incriminatrice, occorre chiarire che il carattere illecito delle condotte descritte (nelle fattispecie introdotte con L. 68/2015) è definito dal legislatore attraverso l'utilizzo del termine "*abusivamente*".

La clausola di illiceità speciale che attribuisce al fatto un profilo di illiceità extrapenale ulteriore rispetto alla sola illiceità penale.

Il suddetto termine è stato preferito al riferimento alla violazione di disposizioni poste a tutela dell'ambiente dimostrando, in questo modo, l'intenzione del legislatore di punire anche quelle condotte che abbiano comportato la violazione di regole poste a presidio di interessi diversi ma collegati alla tutela dell'ambiente.

In questo modo, sarà possibile punire, ad es. a titolo di disastro ambientale, quelle condotte di inquinamento consumate mediante l'infrazione di regole poste a presidio di interessi non propriamente ambientali ma che finiscano per spiegare i propri effetti dannosi sull'ambiente.

In materia ambientale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'abusività della condotta si riferisce ad un'attività non conforme ai dettami normativi il cui svolgimento supera i confini dell'esercizio lecito.

In questa prospettiva, l'abusività della condotta prescinde dal dato formale del possibile rilascio di un'autorizzazione attenendo, invece, alla sostanza dell'attività.

Nello svolgimento di attività che richiedono il possesso di un'autorizzazione, la condotta potrebbe, quindi, risultare abusiva non solo nell'ipotesi limite in cui manchi la necessaria autorizzazione, ma anche quando l'attività svolta non sia strettamente conforme ai limiti o alle modalità imposte dalla stessa autorizzazione risolvendosi in una non corretta estrinsecazione di facoltà autorizzate.

Pertanto, è da considerare abusiva quella condotta che si traduce nell'esercizio di un'attività non autorizzata o con autorizzazione scaduta o palesemente illegittima, ovvero nell'esercizio di attività compiuta in totale difformità dal titolo autorizzativo.

Laddove si tratti di attività per il cui esercizio non è richiesta alcuna autorizzazione, può farsi riferimento al parametro della "stretta tollerabilità" di cui all'art. 844 c.c. che può tornare utile per la comprensione del concetto di abusività della condotta.

Tale criterio è stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità alla fattispecie di getto di cose pericolose (art. 674 c.p.) e tiene conto della situazione ambientale e delle altre circostanze che caratterizzano l'emissione molesta.



Elemento soggettivo.

L'abusività della condotta si riflette anche sul piano dell'elemento soggettivo delineando un tipo di colpevolezza ambientale in cui oggetto del fuoco del dolo è non soltanto l'evento, ma anche la consapevole inosservanza della norma extrapenale.

Al di fuori dei casi di c.d. "impresa criminale", è difficile ipotizzare che nell'ambito della gestione di un'attività imprenditoriale si possa provare l'esistenza a fortiori di un dolo diretto rispetto alla condotta del soggetto che cagiona, ad esempio, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili.

Nelle fattispecie di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* sembrerebbe richiedere un dolo individuale affine alla colpa d'organizzazione della persona giuridica dal momento che la volontà colpevole si estrinsecerebbe nella sistematica e deliberata violazione di norme cautelari poste a tutela dell'ambiente o della pubblica incolumità.

In aggiunta ai caratteri di contiguità con la colpa d'organizzazione riconducibili all'abusività della condotta, il dolo richiederebbe anche la volontà dell'evento lesivo o la perseveranza del comportamento negligente.

La legge n. 68/2015 ha introdotto nel codice penale alcune fattispecie incriminatrici di illeciti ambientali che, in quanto ipotesi delittuose, richiedono l'integrazione del dolo sotto il profilo dell'elemento soggettivo (salva la punibilità a titolo di colpa nel caso dell'art. 452-*quinqüies* c.p.).

Come si avrà modo di vedere rispetto a ciascuna fattispecie incriminatrice, è difficile ipotizzare che i reati di nuova introduzione (in particolare i delitti di inquinamento e disastro ambientali) possano essere commessi con dolo e nell'interesse o a vantaggio della società.

Tuttavia, trattandosi di reati di recente formulazione rispetto ai quali non si sono ancora formati orientamenti giurisprudenziali consolidati, deve darsi conto della possibilità che il dolo di fattispecie venga ampliato in via interpretativa, in termini di dolo eventuale, fino ad abbracciare ipotesi contigue alla punibilità a titolo di colpa.

Tale dilatazione dell'elemento soggettivo è riconducibile ad un indirizzo giurisprudenziale che, specie in materia di criminalità d'impresa, ha fatto perno sulla sistematica violazione delle cautele connesse all'attività svolta (ad esempio in tema di antinfortunistica) per ricavare, in capo ai soggetti posti al vertice dell'impresa, la sussistenza del dolo eventuale inteso come volontaria accettazione del rischio di verificazione dell'evento.

Inoltre, ad es. rispetto alla fattispecie di omicidio colposo ricompresa nel novero dei reati presupposto, la responsabilità dell'ente sarebbe configurabile in presenza di un vantaggio riferibile alla condotta anziché all'evento che si concretizzerebbe in un risparmio dei costi dovuto al mancato adeguamento degli impianti rispetto ai presidi cautelari richiesti dall'attività svolta e volontariamente omessi.

Pertanto, anche in relazione alle ipotesi ambientali di nuovo conio e nell'ambito dell'attività svolta da Augusta Due, è necessario tenere nella dovuta considerazione la possibilità che la futura giurisprudenza riproponga le descritte elaborazioni al fine di estendere la punibilità per dolo alle condotte che si sostanzino in una accettazione del rischio o ricavando l'interesse e vantaggio dell'ente dal risparmio di costi generato da spese dovute ma non sostenute.

Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la configurazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo eventuale escluderebbe la rilevanza del tentativo.

Passando all'analisi delle singole fattispecie incriminatrici in materia ambientale, il codice penale prevede le ipotesi di:

- **Inquinamento ambientale (art. 452-*bis*)**



La norma punisce chiunque cagiona un danno ad uno dei beni ambientali specificamente individuati nell'acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità.

Il danno può essere il risultato di una compromissione o di un deterioramento che, pur rappresentando formule difficilmente distinguibili, corrispondono ad una situazione fattuale risultante da una condotta che ha causato un danno all'ambiente.

La compromissione e il deterioramento devono essere significativi e misurabili nel senso che devono corrispondere ad una situazione di chiara evidenza e misurabilità dell'evento di inquinamento i cui effetti devono rimanere reversibili.

In particolare, la misurabilità circoscrive l'offesa tipica alle lesioni concretamente accertabili e, imponendo un raffronto tra lo stato dell'ambiente precedente e quello successivo alla condotta, implicitamente suggerisce il metodo di accertamento dell'illecito.

Tuttavia, laddove il requisito della misurabilità della compromissione o deterioramento si riferisca a "porzioni estese" del suolo o del sottosuolo (art. 452-*bis* n. 1) rischia di sovrapporsi all'estensione della compromissione che caratterizza l'offesa alla pubblica incolumità di cui al n. 3 dell'art. 452-*quater*, comma 1, c.p. determinando un'interferenza della fattispecie in discorso con quella di disastro ambientale.

La fattispecie si pone a metà strada tra l'inquinamento provocato dal mero superamento delle "concentrazioni soglia di rischio" consentite, punito dall'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 con sanzioni amministrative a carico delle sole persone fisiche, e il più grave reato di disastro ambientale rappresentato da un'alterazione irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa.

Dall'interpretazione dei requisiti di significatività e misurabilità dell'inquinamento dipende il coordinamento della presente e residuale fattispecie delittuosa con la contravvenzione di inquinamento doloso prevista all'art. 8 del D.Lgs. 202/2007 e di cui si tratterà in seguito.

La condotta deve essere realizzata abusivamente e, pertanto, l'attività inquinante deve fuoriuscire dal perimetro di liceità del suo esercizio nei termini in precedenza esposti.

Sul piano causale è necessario che l'inquinamento sia conseguenza della condotta almeno in termini di concausa dal momento che si tratta di un reato di evento e non di pericolo.

La pena è della reclusione da due a sei anni con la multa da 10.000 a 100.000 euro ed è aumentata quando l'inquinamento riguarda un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo ovvero quando l'inquinamento è realizzato in danno di specie animali o vegetali protette.

A differenza dell'ipotesi colposa prevista dal successivo art. 452-*quinquies*, la fattispecie in esame risulta punibile esclusivamente a titolo di dolo e, pertanto, dovrebbe riguardare le sole violazioni intenzionali.

Tale interpretazione dell'elemento soggettivo sarebbe in linea con la *ratio* della normativa comunitaria in materia ambientale che richiedeva agli Stati membri l'adozione di sanzioni penali per le condotte poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza (Direttiva 2008/99/CE considerando n. 7 e Direttiva 2005/35/CE art. 4).

Sul punto si richiamano le considerazioni già svolte circa le caratteristiche del dolo ambientale introdotto dalla L. 68/2015 e sulle sue possibili affinità con la categoria della colpa d'organizzazione in termini di violazione di regole cautelari.

Infatti, si tratta di ipotesi di recente introduzione rispetto alle quali la giurisprudenza penale non si è ancora espressa. La possibile dilatazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo eventuale dovrà prendere in considerazione l'abusività della condotta e la contiguità con l'ipotesi colposa. Il rischio, come già anticipato, è quello di un appiattimento del dolo ambientale sui canoni della colpa d'organizzazione.

Nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001, il reato in questione costituisce un'ipotesi limite dal momento che risulta difficile ipotizzare il caso di un inquinamento ambientale realizzato con dolo e nell'interesse o a vantaggio di Augusta Due.



Il reato sarebbe ravvisato, ad esempio, nell'ipotesi in cui venisse sversata in mare una parte del combustibile trasportato da una nave al fine, difficilmente ipotizzabile, di alleggerirne il carico e aumentare la velocità di navigazione guadagnando tempo a vantaggio o nell'interesse di Augusta Due.

Accanto a condotte come quella appena ipotizzata, una maggiore applicazione giurisprudenziale della fattispecie potrebbe derivare dall'estensione della punibilità che potrebbe essere realizzata attraverso l'utilizzo delle elaborazioni in tema di accettazione del rischio e risparmi di spesa in precedenza descritte.

La causa di non punibilità prevista dall'art. 257 del D.Lgs. 156/2006 per le fattispecie contravvenzionali e consistente nella bonifica del sito colpito dall'evento inquinante non è applicabile al delitto in questione.

Tale ipotesi di reato si considera difficilmente ipotizzabile

○ **Disastro ambientale (art. 452-quater)**

La fattispecie punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque cagiona un disastro ambientale. La pena è aumentata quando il disastro riguarda un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo ovvero quando è realizzato in danno di specie animali o vegetali protette.

La condotta deve essere caratterizzata da abusività e, pertanto, avere ad oggetto un'attività non conforme ai dettami normativi di riferimento a prescindere dal possesso delle autorizzazioni eventualmente prescritte così come già esposto con riferimento al reato di inquinamento ambientale.

La verifica di un disastro ambientale può essere connessa, alternativamente, alla natura straordinaria dell'evento o al pericolo che ne può derivare per la pubblica incolumità.

Nel primo caso, il disastro ambientale deve consistere nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che risulti irreversibile o particolarmente onerosa da eliminare.

È bene sottolineare che rispetto a tale ipotesi il legislatore, circoscrivendo l'alterazione ad un ecosistema anziché all'ecosistema nel suo complesso, ha tipizzato un evento prevedibile, misurabile ed accertabile *ex post*.

La seconda ipotesi ricorre, invece, in considerazione dell'estensione dell'area interessata dall'evento, della rilevanza dei suoi effetti lesivi, del numero di persone offese o esposte a pericolo. Tale formulazione consente di ricomprendere nella disposizione tutti quei casi in cui l'evento, pur non avendo cagionato un'alterazione irreversibile o ineliminabile, abbia una portata tale da porre in pericolo l'incolumità delle persone.

In tali ipotesi la lesione all'ambiente rileva come evento prodromico alla successiva messa in pericolo.

Tuttavia, il riferimento all'estensione della compromissione appare un parametro eccessivamente indefinito che, essendo rimesso alla discrezionalità del giudice, potrebbe dar luogo a disparità di trattamento oltre al già menzionato rischio di sovrapposizione con l'evento di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis n. 1.

Parimenti indefinito è il riferimento agli "effetti lesivi" che dovrebbero avere ad oggetto l'ecosistema e non riguardare beni diversi dal bene ambiente.

Da ultimo, così come sostenuto dalla giurisprudenza in tema di disastro innominato, il numero di persone offese o esposte a pericolo sembrerebbe consentire l'utilizzo degli studi di settore sull'incidenza di determinate patologie nei confronti di persone esposte alla medesima fonte di pericolo come copertura scientifica del pericolo per la pubblica incolumità.

La fattispecie rileva al di fuori dei casi di c.d. disastro innominato previsto e punito dall'art. 434 c.p. Tuttavia, la clausola di riserva ha scarso rilievo dal momento che il disastro ambientale può risultare



assorbente o non integrato mentre l'art. 434 c.p. non è previsto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Allo stesso modo, è necessario che il disastro sia causalmente collegato alla condotta almeno in termini di concausa seppure la formulazione della norma appaia volutamente generica proprio sul piano del collegamento causale in modo da poter ricomprendere una serie indefinita di macroeventi.

Sul piano del dolo valgono le stesse considerazioni fatte in tema di inquinamento ambientale e, pertanto, l'ipotesi richiede la coscienza e volontà dell'evento e della violazione delle regole precauzionali.

A ciò deve aggiungersi la già paventata possibilità che l'elemento soggettivo dei reati ambientali di nuovo conio sia formulato sul modello della colpa d'organizzazione e, pertanto, si incentri sulla consapevole violazione delle regole cautelari, sull'accettazione del rischio da parte dei vertici aziendali e sui risparmi di spesa connessi, ad es., al mancato adeguamento di impianti e presidi cautelari.

La fattispecie rappresenta l'ipotesi più grave dei reati ambientali di nuova introduzione e risulta difficilmente configurabile nella sua ipotesi dolosa a vantaggio o nell'interesse della società.

Il reato risulterebbe integrato, ad esempio, nel caso di sversamento in mare dell'intero carico di combustibile trasportato da una nave all'ipotetico fine di danneggiare il committente di turno a favore di altro cliente concorrente con vantaggio o nell'interesse di Augusta Due.

Come per la precedente norma, anche rispetto al delitto ora in discorso e con specifico riferimento alle ipotesi di disastro ambientale "reversibile", la causa di non punibilità consistente nella bonifica del sito, prevista dall'art. 257 del D.Lgs. 156/2006, non risulta applicabile in quanto limitata alle sole fattispecie contravvenzionali.

Tale ipotesi di reato si considera difficilmente ipotizzabile

o **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies*)**

La norma prevede la punibilità dei fatti di inquinamento ambientale (art. 452-*bis*) e disastro ambientale (art. 452-*quater*) realizzati a titolo di colpa comminando le pene previste per le ipotesi dolose diminuite da uno a due terzi.

Pertanto, possono essere qui richiamate le considerazioni in precedenza svolte sugli elementi delle singole fattispecie e, in particolare, sul requisito dell'abusività della condotta comune ad entrambe. L'imputazione per colpa richiede la stringente verifica della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento dannoso.

Tra i reati ambientali più gravi, tale ipotesi colposa rappresenta la fattispecie maggiormente a rischio di realizzazione, pur rimanendo difficilmente ipotizzabile l'integrazione del requisito dell'interesse o vantaggio della società, se non nella prospettiva di un risparmio dei costi.

L'attribuibilità dei fatti di inquinamento e disastro ambientale a titolo di colpa ha informato la predisposizione da parte della società di regole precauzionali tipizzate che si aggiungono a quelle proprie della specifica attività svolta.

Infatti, trattandosi di eventi non voluti, l'unica strada percorribile per evitarne la realizzazione è quella della predisposizione di un adeguato sistema di regole cautelari e della sua conoscenza ed osservanza da parte del personale incaricato.

La fattispecie ricorre, ad esempio, nel caso in cui un evento di inquinamento o di disastro ambientali, pur non voluti, si siano verificati a seguito di un incidente dovuto ad una mancata manutenzione o ad un *modus operandi* sintomatico della violazione diffusa di determinate regole cautelari.

Il comma 2 dello stesso art. 452-*quinquies* applica l'ulteriore riduzione di un terzo della pena per le condotte da cui derivi il solo pericolo di inquinamento o di disastro ambientali.



In assenza di precise indicazioni giurisprudenziali sul punto, la disposizione risulta di difficile interpretazione essendo riferibile ad ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa con il rischio di sovrapporsi alle ipotesi di inquinamento e disastro ambientali ferme allo stato del tentativo.

Secondo una diversa lettura della disposizione si tratterebbe di un insolita forma di tentativo colposo in cui, a seguito della consapevole violazione di regole precauzionali da cui derivi un pericolo per l'ambiente o la pubblica incolumità, si verifichi la produzione del solo pericolo di evento lesivo.

Dall'interpretazione dei requisiti di significatività e misurabilità dipende il coordinamento della presente e residuale ipotesi delittuosa di inquinamento ambientale colposo con quella speciale e contravvenzionale di inquinamento colposo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 202/2007 e di cui si tratterà in seguito.

Trattandosi di ipotesi delittuosa, non sarà applicabile la causa di non punibilità costituita dalla bonifica del sito prevista dall'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 che, a seguito della legge n. 68/2015, è stata limitata alle contravvenzioni.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

○ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies)**

La fattispecie risulta applicabile salvo che il fatto costituisca più grave reato e prevede la pena della reclusione da due a sei anni unitamente alla multa da 10.000 a 50.000 euro.

La condotta, consistente in un abusivo traffico di materiale radioattivo, può estrinsecarsi in una cessione, acquisizione, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento, abbandono, nel procurare ad altri o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Tale condotta, nelle sue possibili modalità alternative, deve essere sorretta da abusività e, pertanto, porsi in violazione delle regole che disciplinano lo svolgimento della relativa attività.

Oggetto materiale della condotta è il materiale ad alta radioattività senza che vi sia un criterio certo per distinguerlo dal materiale nucleare oggetto del reato di cui all'art. 3 della L. 704/1982.

I commi 2 e 3 della norma prevedono aggravamenti di pena variamente modulati nel caso in cui dal fatto derivi un pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, della flora, della fauna o un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Il reato in discorso appare difficilmente applicabile al contesto societario in esame dal momento che Augusta Due non effettua trasporto di materiali radioattivi.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

○ **Circostanze aggravanti (art. 452-octies)**

La norma prevede al primo comma un aumento delle pene stabilite dall'art. 416 c.p. per l'ipotesi in cui l'associazione per delinquere sia diretta alla commissione dei reati ambientali previsti e puniti dagli artt. 452-bis, 452-quater e 452-quinquies.

Allo stesso modo, il comma 2 dispone l'aumento delle pene previste dall'art. 416-bis per le associazioni di tipo mafioso finalizzate alla commissione dei suddetti reati o alla gestione e al controllo di attività economiche, di provvedimenti amministrativi, di appalti e di servizi in materia ambientale.

La partecipazione di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio operanti in materia ambientale ad associazioni per delinquere o mafiose comporta, a norma del comma 3, l'aumento delle pene da un terzo alla metà.



Le aggravanti previste dalla norma in discorso sono difficilmente ipotizzabili dal momento che, presupponendo la costituzione di un'associazione per delinquere o mafiosa, si riferiscono all'attività di enti criminali costituiti al solo o prevalente fine di commettere illeciti.

○ **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

La fattispecie è volta a punire chiunque uccida, catturi o detenga animali appartenenti a specie protette e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

La pena prevista è l'arresto da uno a sei mesi o, in alternativa, l'ammenda fino a 4.000 euro.

Il comma 2 della norma ha ad oggetto la distruzione, il prelevamento o la detenzione di piante appartenenti a specie protette che vengono puniti con l'ammenda fino a 4.000 euro.

Con evidenti limiti sul piano della determinatezza della fattispecie, ai fini della punibilità del fatto, in entrambi i commi si richiede che la condotta abbia ad oggetto una quantità non trascurabile di esemplari e produca un impatto non trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Si tratta di un reato contravvenzionale difficilmente realizzabile a bordo delle navi utilizzate dalla società che, essendo adibite al carico e scarico da serbatoi, non si prestano al trasporto di animali e piante per il quale sarebbe più funzionale una nave adibita al trasporto di container.

Inoltre, è anche difficile ipotizzare che dal trasporto di animali e piante possa derivare un qualche interesse o vantaggio per la società.

La scarsa rilevanza della fattispecie in questione rispetto all'attività svolta dalla società richiama le analoghe considerazioni di seguito svolte relativamente ai reati previsti e puniti dalla L. 150/1992.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente applicabile

○ **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis)**

La norma sanziona chiunque arrechi un danno all'habitat di un sito protetto.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Il danno può consistere nella distruzione o nel deterioramento dai quali derivi la compromissione dello stato di conservazione dell'habitat. Pertanto, non è necessario che da tali condotte derivi una definitiva compromissione dell'habitat potendo ritenersi sufficiente, ai fini dell'integrazione della presente fattispecie, un danneggiamento consistente in una significativa alterazione.

La clausola «fuori dai casi consentiti» e il riferimento ad un sito protetto comportano la necessità che la condotta sia posta in essere in difetto di autorizzazione e in violazione delle norme extrapenalistiche riguardanti l'apposizione di vincoli.

La norma prevede la pena dell'arresto fino a diciotto mesi con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Trattandosi di contravvenzione, la fattispecie risulta integrata indifferentemente a titolo di dolo o di colpa purchè uno dei due sussista.

Il reato potrebbe essere realizzato, ad esempio, a seguito del passaggio non autorizzato di una nave all'interno di un tratto di mare protetto da cui derivi una compromissione dell'habitat del luogo e sempre che sia configurabile un interesse o un vantaggio per la società.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile



b. Reati ambientali previsti dal D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale)

- **Sanzioni penali (art. 137 commi 2, 5 secondo periodo, 11 e 13)**

Al comma 2 la norma punisce gli scarichi di acque reflue industriali che contengano sostanze pericolose indicate dall'Allegato 5 allo stesso D.Lgs. 152/2006 e che siano effettuati in maniera difforme dalla disciplina autorizzatoria in materia. La fattispecie non sembra applicabile all'attività svolta da Augusta Due che non prevede alcuno scarico di acque reflue da impianti industriali.

Per le stesse ragioni, non pare applicabile il secondo periodo del comma 5 che si riferisce al superamento di valori limite, individuati dal già citato Allegato, sempre con riferimento all'attività di scarico di acque reflue industriali.

Allo stesso modo, non sarebbe applicabile il comma 11 dell'articolo in discorso che attiene all'inosservanza dei divieti aventi ad oggetto lo scarico nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee stabiliti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.

Maggiormente interessante, in considerazione dell'attività svolta dalla società, è la fattispecie di cui al comma 13 che sanziona lo scarico in mare da parte di navi contenente sostanze o materiali il cui sversamento sia vietato.

Il divieto assoluto di sversamento deve essere disposto da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

È prevista la pena dell'arresto da due mesi a due anni.

Trattandosi di ipotesi contravvenzionale, è indifferente che la condotta sia stata posta in essere con dolo o con colpa essendo sufficiente che sostanze o materiali vietati siano rilasciati in mare.

In presenza di preventiva autorizzazione, lo sversamento di sostanze e materiali vietati non è punito se relativo a quantità talmente limitate da essere rese rapidamente e naturalmente innocue grazie a processi fisici, chimici e biologici.

La fattispecie in discorso potrebbe concretamente realizzarsi, ad esempio, nel caso di un qualunque evento che determini la fuoriuscita di taluna delle sostanze vietate che siano trasportate o comunque presenti sulle imbarcazioni e sempre che da ciò consegua un vantaggio o un interesse per la società.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo)**

Il comma 1 punisce l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti svolta in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

La pena prevista consiste nell'arresto da tre mesi a un anno o nell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; mentre la pena dell'arresto da sei mesi a due anni è congiunta all'ammenda da 2.600 a 26.000 euro nel caso di rifiuti pericolosi.

Anche il comma 3 della norma non dovrebbe interessare la società dal momento che punisce la realizzazione o gestione di discariche non autorizzate e di quelle destinate allo smaltimento di rifiuti pericolosi; attività estranee all'oggetto sociale di Augusta Due.

Al comma 5 la norma punisce con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro chiunque misceli rifiuti in violazione dei divieti stabiliti per tale attività dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006.

La violazione dei divieti stabiliti per la miscelazione dei rifiuti è punibile a titolo sia di dolo che di colpa.

L'attività di miscelazione è da intendersi come unione di rifiuti, con la conseguenza di rendere ardua o impossibile la diversificazione dei differenti rifiuti mescolati.



Detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti.

Il comma 6 primo periodo riguarda il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi e, pertanto, non sembra interessare la società.

Tuttavia, le fattispecie previste dalla norma in questione non riguarderebbero Augusta Due dal momento che la nozione di "rifiuto" contemplata dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 non sarebbe applicabile a quanto prodotto a seguito dell'attività svolta a bordo delle navi.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

- **Bonifica dei siti (art. 257)**

La norma prevede due distinte fattispecie contravvenzionali che, in quanto tali, possono essere integrate indistintamente a titolo di dolo o colpa.

Il secondo periodo del primo comma punisce con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda compresa tra 1.000 e 26.000 euro la mancata effettuazione della comunicazione di cui agli artt. 242 ss. D.L. 152/2006.

In questo caso il reato è integrato dall'omissione dell'obbligo di segnalazione che grava sul responsabile di un evento potenzialmente inquinante al semplice verificarsi dell'evento stesso e a prescindere dal superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Per non incorrere in tale contravvenzione è, dunque, essenziale che la società effettui la comunicazione prevista dall'art. 242 del decreto e segua la relativa procedura nel caso in cui si verifichi un fatto potenzialmente inquinante che coinvolga una delle sue navi.

Infatti, la suddetta comunicazione apre un procedimento che, passando per la predisposizione di un progetto, culmina con la bonifica del sito e che può comportare l'integrazione della seconda fattispecie contravvenzionale prevista dalla prima parte del comma 1.

A norma di tale disposizione, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro chiunque abbia cagionato l'inquinamento e non abbia provveduto alla bonifica.

L'inquinamento si intende cagionato al semplice superamento delle concentrazioni soglia di rischio e la bonifica rappresenta una condizione di non punibilità dell'evento.

La legge n. 68/2015, che ha introdotto alcune delle ipotesi di illeciti ambientali già descritte, ha pure modificato il comma 4 della norma ora in discorso specificando che la bonifica costituisce causa di non punibilità per le contravvenzioni ed impedendo, così, che possa avere la stessa funzione anche rispetto alla punibilità di ipotesi delittuose quali l'inquinamento o il disastro ambientali previsti e puniti dai menzionati artt. 452-bis e 452-quater.

Inoltre, è stato sottolineato che alla mancata bonifica è equiparata l'impedita formazione e realizzazione del progetto di bonifica.

Pertanto, la società potrà incorrere nell'illecito qualora, a seguito del verificarsi di un qualsiasi evento inquinante e dopo averne dato comunicazione all'autorità, venga impedita la formazione di un progetto di bonifica o non si provveda in conformità a quest'ultimo con vantaggio o nell'interesse della società.

Il comma 2 della norma prevede l'aggravante dell'arresto da uno a due anni e l'ammenda da 5.200 a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile



- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)**

Il reato è commesso da chiunque trasporti rifiuti pericolosi non accompagnati dalla prescritta documentazione e, quindi, sia nel caso in cui il formulario manchi del tutto sia nel caso in cui lo stesso riporti dati incompleti o inesatti.

La fattispecie è punita con la pena della reclusione fino a due anni e richiede il dolo generico o, al limite, eventuale.

La società non potrebbe essere destinataria di una sanzione a norma della presente fattispecie dal momento che la disciplina attinente alla tenuta di registri e formulari è specifica del trasporto di rifiuti a terra.

Pertanto, il riferimento a tale disciplina costituirebbe un'estensione analogica in *malam partem* e violerebbe i principi di tassatività e legalità.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259)**

La norma punisce le spedizioni di rifiuti che costituiscono traffico illecito di rifiuti ai sensi del Regolamento CEE n. 259/1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e quelle che violino le norme del regolamento stesso.

Ai sensi del regolamento CE n. 1013/2006 costituisce spedizione illegale, qualsiasi spedizione transfrontaliera effettuata: a) senza previa notifica alle autorità competenti; b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti; c) con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; d) in modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di trasporto; e) in modo che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; f) in contrasto con gli articoli del regolamento stesso.

È prevista la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda da 1.550 a 26.000 euro che può essere aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

La fattispecie potrebbe essere astrattamente integrata in tutte le ipotesi in cui il trasporto di rifiuti venga ricondotto alla disciplina comunitaria delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e ne determini una violazione con vantaggio o nell'interesse della società.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

- **Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)**

La fattispecie è volta a punire con la reclusione da uno a sei anni la cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

Sul piano dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.

Mentre non è specificato cosa si intenda per "ingente quantitativo di rifiuti", l'abusività della condotta può essere riferita alla violazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti.

È, poi, richiesto che la condotta sia accompagnata dal compimento di più operazioni e che sia riconducibile ad un'attività organizzata e continuativa.

La fattispecie rappresenta un'ipotesi delittuosa di rilevante gravità che potrebbe configurarsi soltanto a fronte di una distorsione dell'organizzazione aziendale finalizzata a trarre un ingiusto profitto dalla gestione di grandi quantitativi di rifiuti e sempre che sia ravvisabile un interesse o vantaggio per la società.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile



- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis)**

La norma punisce con la reclusione fino a due anni chiunque, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false informazioni nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti sulla loro natura, composizione e caratteristiche ovvero fornisca un certificato falso.

La stessa pena si applica al trasportatore di rifiuti pericolosi sprovvisto della copia cartacea della scheda SISTRI e, ove previsto, della copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

È punito con la medesima pena anche il trasportatore che usi un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

In mancanza di specifiche indicazioni sull'elemento soggettivo, le fattispecie sono punibili a titolo di dolo che, pertanto, dovrà comprendere la consapevolezza ed intenzionalità delle esposte falsità.

Colui che trasporta rifiuti accompagnati da copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata è punito con la pena della reclusione da quattro mesi a due anni, aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

L'alterazione fraudolenta richiede una idoneità della falsificazione a trarre in inganno i soggetti cui la copia della scheda SISTRI è rivolta.

La norma in discorso è legata alla disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti, il c.d. sistema SISTRI, la cui entrata in vigore è stata prorogata dalla l. 27 febbraio 2015 n. 11 al 31 dicembre 2015.

Il reato non potrebbe configurarsi nell'ambito dell'attività svolta da Augusta Due, non solo perché la società non si occupa di trasporto di rifiuti, ma anche in virtù del fatto che la disciplina sul sistema informatico di tracciabilità è riferibile al solo trasporto di rifiuti di terra e, pertanto, una sua estensione al trasporto marittimo costituirebbe un'analogia *in malam partem* lesiva dei principi di tassatività e legalità.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

- **Sanzioni (art. 279 comma 5)**

La norma dispone l'applicazione della pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. Tuttavia, la fattispecie non risulta applicabile all'attività in considerazione dal momento che è espressamente limitata all'esercizio di uno stabilimento.

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

- c. **Reati ambientali previsti dalla L. 549/1993 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)**

- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3)**

La norma richiama la disciplina comunitaria contenuta nel Regolamento CE 3093/94 e riguardante la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono indicate nella Tabella allegata alla L. 549/1993.

Dalla sua entrata in vigore, tale legge ha progressivamente vietato l'utilizzo delle suddette sostanze prevedendo un sistema di controlli ministeriali per le eventuali deroghe ai divieti stabiliti.

Per la violazione delle disposizioni stabilite dalla norma in discorso, è prevista la pena dell'arresto fino a due anni congiunta ad un'ammenda che può ammontare fino al triplo del valore delle sostanze detenute.

Trattandosi di fattispecie contravvenzionale, la commissione del presente illecito è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Inoltre, è previsto che nei casi più gravi la condanna sia accompagnata dalla revoca dell'autorizzazione o licenza afferente all'attività svolta e costituente illecito.



Il reato non sarebbe applicabile alla Società dal momento che nessuna delle navi della flotta è dotata delle sostanze lesive dell'ozono indicate nella suddetta Tabella e ciò trova conferma nell'apposita certificazione IAPP (*International Air Pollution Prevention*).

Per quanto riguarda la sede operativa della Società, gli impianti di climatizzazione sono soggetti ai controlli/verifiche come previsti dal Regolamento n. 517/2014

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile

d. Reati ambientali previsti dalla L. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)

• **Art. 1 commi 1 e 2**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma prevede l'applicazione della pena dell'arresto da sei mesi a due anni unitamente all'ammenda da 15.000 a 150.000 euro e richiede che il fatto sia posto in essere con violazione delle norme del Regolamento CE 338/97 relative agli esemplari di specie protette elencate nell'Allegato A.

Sono previste diverse forme di estrinsecazione della condotta e, più in particolare, alla lett. a) si descrive l'importazione, esportazione e riesportazione di esemplari in mancanza di valido certificato o licenza prescritti dall'art. 11, comma 2°, del Regolamento CE 338/97.

La lett. b) riguarda l'omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari e contenute nei suddetti certificati e licenze.

Alla lett. c) è presa in considerazione l'utilizzazione degli esemplari in modo difforme da quanto indicato nei provvedimenti autorizzatori.

La successiva lett. d) riguarda il trasporto e il transito di esemplari, anche per conto di terzi, in mancanza delle prescritte autorizzazioni.

La lett. e) riguarda, invece, il commercio di piante riprodotte artificialmente e in contrasto con l'art. 7 del Regolamento CE 338/97.

La lett. f) riguarda la detenzione, l'utilizzazione a scopo di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta in vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

Il comma 2, oltre a rimodulare la pena in caso di recidiva, applica la sospensione della licenza per un periodo compreso tra sei mesi e due anni, in caso di condanna, se il reato è stato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Analogamente alle considerazioni in precedenza svolte in merito all'art. 727-bis c.p., la presente fattispecie contravvenzionale difficilmente potrebbe trovare spazio applicativo nell'ambito dell'attività svolta da Augusta Due che, occupandosi del trasporto marittimo di combustibili e prodotti chimici e non effettuando trasporto di container, utilizza navi certamente inidonee al trasporto di piante e animali.

Inoltre, rimane difficile ipotizzare che il trasporto di piante ed animali possa celare un interesse o vantaggio per la società.

Tale ipotesi di reato si considera difficilmente ipotizzabile

• **Art. 2 commi 1 e 2**

Tale norma riproduce alla lettera il contenuto del precedente art. 1, al quale si fa rinvio, con tutte le possibili modalità di condotta ivi previste ed estendendone, di fatto, l'applicazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nei successivi Allegati B e C del Regolamento CE 338/97.



Può, quindi, richiamarsi anche qui quanto già detto circa la scarsa probabilità di un'applicazione della fattispecie al contesto operativo di Augusta Due.

Tale ipotesi di reato si considera difficilmente ipotizzabile

- **Art. 3-bis**

La norma sancisce l'applicabilità delle pene stabilite dal codice penale per le falsità in atti alle condotte previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), l) che hanno ad oggetto falsità, falsificazioni, alterazioni o invalidità di certificati, licenze, comunicazioni, autorizzazioni o notificazioni prescritte dal Regolamento CE 338/97 e riguardanti specie animali o vegetali.

Sebbene il presente modello organizzativo dedichi grande attenzione al regime certificatorio ed autorizzatorio afferente all'attività di trasporto marittimo svolta dalla società, anche rispetto alla fattispecie in discorso si ribadisce lo scarso rilievo pratico dei reati aventi ad oggetto specie animali e vegetali protette.

Tale ipotesi di reato si considera difficilmente ipotizzabile

- **Art. 6 comma 4**

Tale fattispecie applica la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da 15.000 a 300.000 euro a chiunque contravvenga alle disposizioni del comma 1 della norma stesse che vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che rappresentino un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Anche per questa fattispecie incriminatrice risultano difficili da ipotizzare un collegamento con l'attività svolta dalla società e, in particolare, un interesse o vantaggio di questa rispetto alla realizzazione del reato.

Tale ipotesi di reato si considera difficilmente ipotizzabile

- e. **Reati ambientali previsti dal D.Lgs. 202/2007 (attuazione della Direttiva 2005/35/CE sull'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)**

- **Inquinamento doloso (art. 8)**

La norma delinea una fattispecie di reato proprio contravvenzionale riguardante il Comandante di una nave.

La condotta punibile è descritta come la violazione delle disposizioni dell'art. 4 del medesimo D.Lgs. 202/2007.

Ripercorrendo i passaggi tracciati attraverso un insistito ricorso alla tecnica del rinvio, è possibile delineare la condotta tipica come l'attività di sversamento di sostanze inquinanti in determinate aree marine.

Le sostanze inquinanti cui si fa riferimento sono individuate dall'art. 2 del D.Lgs. 202/2007 negli "idrocarburi" e nelle "sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa" elencate negli allegati alla Convenzione Marpol 73/78 e richiamate nel catalogo contenuto nell'allegato alla legge 31 dicembre 1982 n. 979.

Le aree marine in questione sono individuate dall'art. 3 del D.Lgs. 202/2007 nelle acque interne, compresi i porti, cui sia applicabile la Convenzione Marpol 73/78; nelle acque territoriali e negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale soggetti al regime di passaggio di transito regolato dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare.

Si prevede espressamente la possibilità che la violazione oggetto della condotta sia realizzata con il concorso di membri dell'equipaggio, del proprietario o dell'armatore della nave. Tuttavia, tale previsione è del tutto superflua dal momento che gli stessi soggetti sarebbero comunque punibili ex art. 117 c.p. come concorrenti nel reato proprio del Comandante della nave.



Sotto il profilo soggettivo, pur trattandosi di fattispecie contravvenzionale, il legislatore richiede che la violazione sia sorretta da dolo.

La pena prevista è l'arresto da sei mesi a due anni unitamente all'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

Nonostante la pressoché totale assenza di pronunce giurisprudenziali, la fattispecie potrebbe ricorrere nel caso in cui il Comandante dolosamente sversi in mare idrocarburi o altre sostanze liquide nocive in un momento in cui la nave stia attraversando una delle aree specificamente individuate.

Perché la società sia chiamata a risponderne a titolo di responsabilità da reato è necessario che sia ravvisabile un suo interesse o vantaggio connesso alla realizzazione dell'illecito.

Risulta, poi, difficile coordinare la disposizione in discorso con la fattispecie delittuosa di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p.

Infatti, l'art. 8 sarebbe applicabile alle sole ipotesi residuali, caratterizzate da specialità e in cui l'inquinamento non possieda i caratteri di significatività e misurabilità propri della fattispecie codicistica.

Tale interpretazione sarebbe imposta dalla clausola di apertura che conferirebbe spazio applicativo alla norma quando il fatto non costituisce più grave reato.

Invece, alla luce del descritto coordinamento con le fattispecie codicistiche in materia ambientale, sarebbe privo di autonomia applicativa il comma 2 dell'art. 8 dal momento che i fatti presi in considerazione, essendo caratterizzati dalla produzione di danni permanenti o di particolare gravità, sarebbero sempre ricompresi nell'inquinamento o nel disastro ambientali rispettivamente previsti e puniti dagli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

- **Inquinamento colposo (art.9)**

La norma ripropone specularmente il contenuto del precedente art. 8 sancendone la punibilità a titolo di colpa.

Gli elementi normativi ed ogni altra caratteristica sono riprodotti fedelmente e, pertanto, si intendono qui richiamati.

La pena prevista è l'ammenda da 10.000 a 30.000 euro.

Analogamente alle corrispondenti ipotesi dolose, anche per la presente fattispecie di inquinamento colposo valgono gli stessi problemi di coordinamento con l'ipotesi di delitti colposi contro l'ambiente prevista e punita dall'art. 452-*quinqies* c.p. e, pertanto, si ritiene di poter distinguere le due fattispecie in ragione della significatività e misurabilità dell'evento inquinante.

Inoltre, al pari dell'art. 8, anche l'art. 9 del D.Lgs. 202/2007 prevede al comma 2 un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte che causino danni permanenti o di particolare gravità. Anche in questo caso si tratterebbe di un'ipotesi difficilmente applicabile dal momento che simili eventi sarebbero sempre riconducibili alle più gravi incriminazioni codicistiche.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile

16.3. Attività sensibili

Di seguito, si procede ad analizzare le singole attività maggiormente a rischio di generare un impatto sull'ambiente.

1. **Gestione delle acque di zavorra.**

La problematica legata alla gestione delle acque di zavorra ha notevoli dimensioni se si pensa che il trasporto mondiale di merci è per l'80% di tipo marittimo ed implica uno spostamento medio annuo di acque di zavorra pari a circa 10 miliardi di tonnellate. La presenza di "specie aliene



invasive” nell’acqua di zavorra che le navi imbarcano per stabilizzare il loro assetto, e che scaricano in mare al loro arrivo in porto, rappresenta uno dei principali vettori di diffusione di questo preoccupante fenomeno su scala mondiale che, oltre a costituire una temibile minaccia per la biodiversità marina, può comportare gravi conseguenze economiche per le economie costiere, e costituire nel caso del trasferimento e della diffusione di alghe tossiche un serio problema sanitario

Nel documento di valutazione dell’impatto ambientale, in sede di elaborazioni statistiche, si dà conto di come sia stato calcolato che il quantitativo di acqua di zavorra utilizzato annualmente corrisponde, con le dovute approssimazioni, ad un terzo del peso delle merci trasportate nello stesso arco di tempo.

L’evento sopra ipotizzato potrebbe integrare, ad esempio, la fattispecie di inquinamento ambientale ex art. 452-*bis* c.p. se dalle operazioni di scarico dell’acqua di zavorra derivasse un danno significativo e misurabile dell’ecosistema marino o della sua biodiversità.

Qualora, poi, il danno fosse irreversibile o l’alterazione fosse particolarmente onerosa da eliminare, si ricadrebbe nell’ipotesi di disastro ambientale previsto e punito dall’art. 452-*quater* c.p.

Le cisterne dell’acqua di zavorra sono dotate di un sistema automatico di rilevamento degli idrocarburi dal momento che il trafileamento nell’acqua di zavorra di liquidi trasportati rappresenta un ulteriore profilo di rischio riguardante l’acqua di zavorra.

Per prevenire il fenomeno sopra descritto nel 2004 l’*International Maritime Organization* (IMO) ha sviluppato e adottato la *Ballast Water Management Convention* (BWMC) sulla Gestione delle Acque di Zavorra e dei Depositi delle Navi, non ancora entrata in vigore a livello internazionale

Alla luce di simili rischi, la società ha elaborato e implementato un piano di gestione dell’acqua di zavorra (*Ballast Water Management Plan*) in linea con la Risoluzione IMO A.868(20) e ha dotato le sue navi di appositi registri su cui annotare le relative operazioni da sottoporre alle autorità competenti.

Inoltre, la società applica su base volontaria le linee guida della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell’acqua e dei sedimenti di zavorra delle navi dimostrando, in questo modo, un interesse volto a minimizzare l’impatto ambientale connesso all’attività svolta.

2. Impianti di condizionamento e refrigerazione

Gli impianti di condizionamento e refrigerazione presenti sulle navi richiedono, per il loro funzionamento, gas fluorurati ad effetto serra o idrofluorocarburi, sostanze che possono influire negativamente sul fenomeno dell’effetto serra. A bordo delle navi gestite dalla Società non sono presenti sostanze lesive dell’Ozono (o “Ods”, acronimo di “*Ozone depleting Substances*”), come dimostrato dal certificato IAPP (*International Air Prevention Pollution*)

Il possesso di tale certificato pone la società Augusta Due in linea con le disposizioni vigenti in materia.

L’Annesso VI della Convenzione MARPOL 73/78 impone lo svolgimento di un’attività di prevenzione e di verifica periodica al fine di minimizzare il rischio di dispersione di sostanze dannose per l’ambiente contenute negli impianti di refrigerazione e pone il limite di dispersione di tali sostanze nel 10% della quantità totale presente nell’impianto.

Lo stesso Annesso richiede che le navi che superino le 400 tonnellate di peso e che abbiano a bordo sistemi ricaricabili contenenti sostanze lesive dell’ozono tengano un apposito registro.

In adempimento a tali disposizioni, Augusta Due dota le sue navi di apposito spray o, in alternativa, di detector in grado di evidenziare eventuali perdite del sistema e si impegna in attività di controllo e manutenzione costante. Inoltre, dai dati sui consumi che vengono trasmessi periodicamente è possibile desumere l’eventuale presenza di perdite sugli impianti.



3. Gestione dei prodotti pericolosi

I rifiuti speciali sono definiti dalla Direttiva 75/442/CEE che include in tale categoria i prodotti pericolosi o tossici e quelli che possono causare un maggiore impatto ambientale o che sono pericolosi per la vita umana.

Tra gli aspetti che potrebbero costituire prodotto pericoloso e che sono sicuramente presenti sulle navi della società ci sono, ad esempio, pile e batterie, lampade al neon, prodotti medici e tonner.

La Convenzione MARPOL, Allegato V, impone la raccolta differenziata degli scarti prodotti a bordo delle navi e la tenuta di un apposito libro-registro in cui annotare tutte le operazioni concernenti il loro smaltimento.

Conformemente alla richiamata normativa, Augusta Due ha predisposto ed implementato un modello per la gestione dei prodotti pericolosi (*Garbage Management Plan*) a cui il personale di bordo deve attenersi per un'efficiente strategia nel loro smaltimento.

Tali strumenti, infatti, oltre ad essere imposti dalla normativa vigente, hanno la funzione di sensibilizzare e formare il personale dal momento che, ad esempio, lo scarico in mare di prodotti pericolosi il cui smaltimento è vietato può comportare l'applicazione di sanzioni ex art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/2006 a prescindere dalla verifica di un danno ambientale.

La commissione di illeciti nell'ambito di questa area di rischio ha scarsa probabilità dal momento che la gestione dei rifiuti è annotata su appositi registri vidimati dalle autorità portuali competenti e gli stessi rifiuti possono essere conferiti a terra soltanto a ricettori autorizzati dalle stesse autorità portuali.

4. Sistemi antincendi

Tra i vari sistemi antincendio di cui ogni imbarcazione è dotata, l'utilizzo degli schiumogeni per il ponte delle navi potrebbe causare un impatto sull'ambiente

Infatti, ne può derivare un inquinamento dell'acqua a causa della dispersione in mare, o un inquinamento dell'aria a causa dell'emissione del biossido di carbonio che contengono

Dal punto di vista del rischio penale, l'impatto ambientale conseguente all'utilizzo dei sistemi antincendio sarebbe:

- scriminato dallo stato di necessità in caso di incendio, salvi gli eventuali obblighi di successiva bonifica la cui omissione rientra nell'area di punibilità dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006;
- punibile se, fuori dei casi di necessità, integrasse gli elementi di una delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dell'ambiente.

Al fine di minimizzare i rischi e, quindi, anche l'impatto sull'ambiente vengono predisposte esercitazioni settimanali per il personale imbarcato con lo scopo di mostrare il corretto utilizzo dei sistemi antincendio.

Inoltre, viene effettuata una manutenzione periodica per verificare la presenza di eventuali perdite degli impianti.

5. Operazioni con gas inerte (IGS)

L'IGS è un sistema che è finalizzato ad aumentare la sicurezza durante le operazioni di caricazione delle cisterne. L'ambiente stiva, infatti, oltre ad essere pregno di gas altamente infiammabili, è anche elettricamente carico, condizioni queste particolarmente pericolose. Il sistema IGS consiste nell'immissione nella cisterna di gas inerti, atti a sostituire l'atmosfera infiammabile presente nella cisterna, con un'atmosfera inerte, cioè formata da gas che non possono dar luogo a combustione. Durante le operazioni di scarico dei prodotti trasportati, le cisterne delle navi vengono riempite con gas inerte in modo da mantenere costante la pressione necessaria e ridurre il rischio di esplosioni.



Terminato lo scarico, le cisterne vengono lavate con acqua marina nel caso in cui debbano essere caricati prodotti differenti.

Il gas e l'acqua utilizzati per le suddette operazioni vengono, poi, a costituire materiali di rifiuto in attesa di essere smaltiti a terra e la loro dispersione, nell'aria o nell'acqua, può provocare un impatto ambientale penalmente rilevante in grado di integrare diverse fattispecie incriminatrici.

Lo smaltimento del gas inerte avviene tramite un sistema chiuso collegato a terra e tutte le navi della Società sono dotate della tecnologia richiesta da tale operazione. Tuttavia, è possibile che le strutture portuali non siano attrezzate allo stesso modo.

6. Operazioni di imbarco, trasporto e scarico del carico e del combustibile

Le operazioni di trasferimento del carico (Nave/Terra, Terra/Nave o Nave/Nave) avvengono attraverso un sistema di tubature che, interconnesse a quelle di terra o di un'altra nave (mediante manichetta o braccio fisso), permette il deflusso del carico movimentato da un sistema di pompe. Durante le operazioni di movimentazione del carico i parametri sensibili (temperatura, pressione) sono costantemente monitorati e regolati dall'Ufficiale di Guardia al fine di prevenire rischi. Ogni operazione di movimentazione del carico (Imbarco – Sbarco) avviene previo sviluppo da parte del Primo Ufficiale di Coperta di un dettagliato piano di carico, che sarà successivamente approvato dal Comandante della Nave.

Le navi della Società trasportano prodotti liquidi che sono suddivisi in categorie:

- I. prodotti petroliferi, derivati del petrolio a loro volta distinguibili in:
 - prodotti petroliferi c.d. *light*, ossia raffinati leggeri con un basso livello di impatto ambientale che evaporano in caso di dispersione in mare;
 - prodotti petroliferi c.d. *oil persistent*, con un maggiore livello di impatto ambientale perchè non disperdibili;
 - olio greggio, che possiede il livello maggiore di impatto ambientale;
- II. prodotti chimici, il cui livello di impatto ambientale è determinato sulla base di apposite tabelle internazionali.

In fase di navigazione, possibili profili di rischio potrebbero riguardare la collisione con corpi estranei o altre navi con conseguente fuoriuscita del prodotto trasportato.

Tuttavia, le navi della Società possono essere considerate petroliere moderne e sono costruite in modo che i depositi dell'acqua di zavorra si frappongano tra il mare e il carico trasportato, creando una sorta di "cuscinetto" in grado di prevenire piccole perdite.

Incidenti di questo genere possono provocare un impatto ambientale tale da integrare, nelle ipotesi più gravi, le fattispecie di inquinamento e disastro ambientali (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.) punibili anche a titolo colposo (art. 452-*quinqüies* c.p.).

In ipotesi più lievi, lo sversamento in mare del carburante trasportato o di una sua parte può comunque costituire illecito ai sensi dell'art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/2006.

Allo stesso modo, potrebbe costituire illecito punibile ai sensi dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006 la violazione degli obblighi di bonifica nascenti da episodi di sversamento simili a quello appena descritto.

A seconda della gravità delle conseguenze, gli stessi episodi di sversamento potrebbero rientrare nelle ipotesi contravvenzionali di inquinamento, rispettivamente doloso e colposo, previste agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007.

Al fine di limitare l'inquinamento nelle zone che applicano un regime di controllo delle emissioni, la Convenzione MARPOL, Allegato VI, impone alcuni oneri in tema di emissione di ossidi di zolfo e di qualità del carburante.

Per poter verificare che siano rispettati i limiti imposti nelle suddette zone, le navi sono tenute a conservare:



- per un periodo non inferiore a 36 mesi, la nota di consegna del carburante che indica i dati sul contenuto di zolfo;
- per un periodo non inferiore a 12 mesi, un campione del carburante trasportato;
- un diario di bordo sul quale annotare data, tempo, posizione e quantità dello zolfo contenuto nei serbatoi.

L'acquisto e il trasporto del carburante sono sottoposti a controlli e cautele che si traducono nell'adempimento di alcuni oneri documentali:

- si richiede la predisposizione da parte del venditore di un documento che attesti caratteristiche e quantità del carburante trasportato allo scopo di registrare e conservare i termini dell'accordo sui dettagli delle operazioni e di garantire il sicuro trasferimento del prodotto;
- la nota di consegna del carburante serve, poi, a registrare le caratteristiche del prodotto trasferito. In particolare, la Convenzione MARPOL, Allegato VI, richiede che vi siano annotati una serie di dati (nome e numero IMO della nave; porto; data di consegna; nome, indirizzo e telefono del fornitore del carburante; nome del prodotto; quantità; densità; contenuto di zolfo; temperatura del prodotto; numeri di sigillo del campione). Tale nota di consegna deve essere conservata per almeno 3 anni e il legislatore comunitario prescrive una particolare attenzione per la sua sottoscrizione;
- la dichiarazione autenticata dal fornitore sulla composizione chimica del carburante consegnato e, in particolare sul rispetto dei limiti dello zolfo contenuto, sull'assenza di acidi inorganici e sull'assenza di sostanze additive o rifiuti chimici.

7. Emissioni di VOCs

Le operazioni di carico e scarico del petrolio grezzo, dei suoi derivati e, in generale, di molti composti chimici trasportati nei serbatoi delle navi possono produrre il rilascio di gas saturi che sono generati dalle stesse sostanze trasportate e che possono avere un notevole impatto ambientale.

Questi gas sono chiamati VOCs (volatic organic compounds), possono mischiarsi all'inert gas utilizzato nelle stesse operazioni di carico e scarico, e il loro tasso di intensità dipende da numerosi fattori tra i quali le caratteristiche della nave, la varietà del carico di volta in volta trasportato, la temperatura, le condizioni del mare ecc.

Eseguendo in maniera corretta le operazioni da cui deriva la produzione di VOCs, è possibile contenere le emissioni ai fini del riutilizzo della quantità di prodotto evaporato.

Al contrario, la sua dispersione ha un impatto sulla qualità dell'aria e, a seconda della quantità e degli effetti, può comportare l'integrazione delle varie fattispecie incriminatrici di inquinamento dell'ambiente.

Le emissioni di VOCs sono prodotte anche dall'attività di pitturazione della nave poiché contenute nelle vernici utilizzate.

Tali emissioni sono regolate dalla Convenzione MARPOL, Allegato VI, n. 15 così come modificata dalla Risoluzione IMO MEPC.176(58).

Tale normativa richiede che le navi classificate come Crude Oil (adibite al trasporto di prodotti grezzi/crudo) abbiano un piano di gestione delle emissioni di VOCs approvato dalla Amministrazione di Bandiera e conforme alla Risoluzione IMO MEPC.185(59) allo scopo di ridurre il più possibile le emissioni di VOCs nelle operazioni di pulizia, navigazione, carico e scarico dei prodotti trasportati.

La stessa normativa richiede, inoltre, che per l'implementazione del piano di gestione delle emissioni di VOCs (*VOC Management Plan*) sia individuato un soggetto responsabile.



8. Propulsione

Per consentire la navigazione, i motori principali delle navi utilizzano carburanti il cui consumo produce il rilascio di sostanze inquinanti nell'ambiente.

Al fine di contenere l'inquinamento prodotto dai sistemi di propulsione delle navi, si richiede che l'idoneità tecnica dei motori sia attestata dal possesso dei Certificati EIAPP (*Engine international air pollution prevention*) e IAPP (*International Air Prevention Pollution*)

Responsabile del sistema di propulsione principale ed ausiliari è il Direttore di macchina il quale è investito dell'unica funzione apicale a bordo delle navi che si aggiunge a quella del Comandante.

Inoltre, è necessario che la sostituzione di parti del motore e il settaggio dei parametri di funzionamento che possono influenzare il processo di combustione e quindi le emissioni in atmosfera debbano avvenire in conformità ai requisiti tecnici dettati dal "Codice Tecnico NOx". Specifiche registrazioni sono mantenute dal Direttore al fine di garantire la conformità alla normativa applicabile.

L'eventuale mancanza o irregolarità della suddetta documentazione esporrebbe la società alla possibile contestazione di illeciti ambientali.

La convenzione internazionale MARPOL, ai fini della Prevenzione dell'Inquinamento Atmosferica ha definito delle Aree ad Emissione Controllata denominate ECA (*Emission Control Area*) all'interno delle quali la nave è tenuta ad osservare particolari restrizioni in termini di emissioni in atmosfera.

La Direttiva 2005/33/CE, invece, impone a livello europeo che in delle restrizioni sull'uso di combustibili a basso tenore di zolfo all'interno dei limiti portuali

9. Acque grigie e acque nere

In conformità a quanto previsto dalla Convenzione Internazionale MARPOL Annesso IV, le navi gestite dalla Augusta Due sono dotati di sistemi atti a limitare l'impatto ambientale connesso alla gestione delle acque nere e grigie, fermo restando che quando la nave si trova in area portuale la scarica a mare delle suddette acque è vietata. A tal fine, è responsabilità del Direttore assicurarsi che in tale situazione tutti i relativi fuoribordo risultino chiusi. La scarica a mare delle acque grigie e nere è soggetta alla Convenzione MARPOL Annesso IV che stabilisce in base al dispositivo di trattamento/deposito presente a bordo specifiche restrizioni.

Il superamento dei limiti di sversamento potrebbe astrattamente consentire la contestazione di illeciti ambientali se da tale condotta deriva una compromissione o un deterioramento delle acque di una determinata zona.

10. Gestione delle acque di sentina e morchie

L'acqua di sentina è il risultato delle acque di condensa degli impianti di condizionamento, delle acque utilizzate per il lavaggio dei macchinari della sala macchina e, pertanto, non presenta elevati livelli di contaminazione potendo, quindi, essere scaricata in mare attraverso il "Separatore di Sentina" (OWS: *Oil Water Separator*) in accordo a quanto previsto dalla Convenzione MARPOL Annesso I. E' politica della Compagnia, per quanto possibile, assicurare che lo smaltimento delle acque di sentina avvenga con conferimento delle stesse a terra presso stazioni di ricezione autorizzate.

Invece, le morchie sono rifiuti liquidi altamente inquinanti, prodotti dal filtraggio del carburante ed oli lubrificanti. Tale tipologia di rifiuti può essere bruciata, qualora a bordo sia presente uno specifico inceneritore, o conferita a terra. Augusta Due ha scelto di non utilizzare gli inceneritori a bordo delle proprie navi e di smaltire tali rifiuti esclusivamente attraverso il conferimento a terra presso stazioni di ricezione autorizzate.

Tuttavia, esistendo tali normative, la relativa disciplina ha determinato la necessità che venisse individuato un soggetto responsabile dell'inceneritore, che a costui venissero affidati anche compiti



di informazione e sensibilizzazione dei membri dell'equipaggio delle navi, che venisse predisposto un apposito manuale operativo e che gli inceneritori installati a bordo delle navi fossero dotati di certificazione in linea con i requisiti stabiliti dalla Risoluzione MEPC 76(40).

16.4. Principi generali di condotta

Il Capitano, il Direttore di macchina, l'equipaggio e tutti coloro che a bordo delle navi o da terra sono impegnati nello svolgimento o nella gestione di attività dalle quali potrebbe derivare un danno o un pericolo per l'ambiente, devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi condotta che possa provocare un danno all'ambiente in relazione alle fattispecie di reato descritte nella presente Parte Speciale;
- agire nel rispetto dei poteri inerenti alla funzione svolta o nei limiti dell'incarico assegnato;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da Augusta Due;
- osservare le norme vigenti in materia;
- segnalare l'eventuale verifica di eventi potenzialmente inquinanti;
- curare la tenuta dei Libri/Registri di bordo.

In particolare non è consentito:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati come inquinanti o comunque lesivi dell'ambiente o di altri beni giuridici ad esso affini;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano produrre il pericolo di un evento lesivo dell'ambiente o di altri beni giuridici ad esso affini;
- violare, discostarsi o comunque agire in maniera difforme rispetto alle specifiche procedure previste per l'attività a bordo delle navi;
- sversare o rilasciare in acqua o nell'aria sostanze pericolose o lesive dell'ambiente o di altri beni giuridici ad esso affini;
- falsificare o comunque alterare licenze, autorizzazioni, comunicazioni, notificazioni, certificazioni;

omettere la tenuta dei Libri/Registri di bordo o tenerli in modo da non rendere comprensibile la documentazione delle operazioni effettuate.

16.5. Procedure Specifiche

La Società ha adottato ed implementato un complesso sistema di procedure operative specifiche per ogni nave della flotta, così come previsto dalle varie normative di settore.

Ciascuna nave è dotata dei propri manuali e piani di gestione dei rischi che, nel caso in cui si verifichi un problema, indicano la procedura da seguire. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono essere menzionati:

- il Piano di gestione dell'acqua di zavorra;
- il Piano di gestione dei rifiuti;
- il Piano di gestione delle emissioni di VOC;
- il Piano di gestione dell'efficienza energetica delle navi;
- il STS Plan;



- il *Bunker pre-loading Plan*;
- il *Biofouling management Plan* (ove richiesto).

17. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

17.1. Premessa

Di seguito si descrive la fattispecie prevista nell'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01, introdotta all'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

L'attività dell'*Ufficio Crewing*, che potrebbe dare luogo alla commissione della maggior parte dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale del Modello, è svolta *in service* dalla collegata Mednav International, in attuazione di contratti *intercompany*.

Il Modello prende in considerazione la possibilità che la responsabilità da reato rispetto a tale attività risalga dalla società che materialmente eroga il servizio ad Augusta Due, che ne fruisce.

Pertanto, i principi generali di condotta di seguito esposti, insieme con quelli stabiliti dal Codice Etico del Gruppo, dovranno essere recepiti dalla società erogante il servizio al fine di garantire:

- un efficace controllo della Società fruitrice sull'attività svolta in suo favore;
- che lo svolgimento di tale attività, pur essendo oggetto di contratti *intercompany*, avvenga nel rispetto del presente Modello.

Lo svolgimento di attività *in service* è oggetto di flussi informativi verso l'Amministratore Delegato di Augusta Due, che procede a trasmetterli all'OdV.

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato, pene che possono essere aumentate da un terzo alla metà, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, senza che ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, revocato o annullato se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, sono minori in età non lavorativa o sono esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'attività di reperimento di lavoratori da impiegare sulle navi è regolata da contratti *intercompany* e può essere svolta per il tramite dei c.d. "*manning agent*", che effettuano la selezione del personale marittimo sulla base dei requisiti richiesti da Augusta Due, preoccupandosi, attraverso l'intrattenimento di rapporti con i competenti consolati, di fornire agli stessi lavoratori la documentazione necessaria per il regolare svolgimento della prestazione lavorativa.

In entrambi i casi deve essere sottolineato come per l'imbarco dal porto di un paese comunitario, ai lavoratori marittimi extracomunitari sia richiesto il solo possesso del permesso di transito e non anche di un permesso di soggiorno.

La discesa a terra è consentita sulla base di permessi in franchigia, che vengono rilasciati dal Autorità Locali, con durata temporanea e limitata.

Le peculiarità della specifica disciplina del trasporto marittimo pongono pertanto l'attività svolta dalla Società al di fuori del perimetro della fattispecie incriminatrice in considerazione.

Tale ipotesi di reato è difficilmente realizzabile.

17.2. Attività sensibili

- assunzione del personale a contratto;



- conclusione di contratti con imprese che utilizzano manodopera non qualificata proveniente da paesi extracomunitari;
- gestione di attività nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali.

17.3. Principi generali di condotta

- astenersi dall'assumere personale straniero il cui soggiorno è irregolare, verificando la sussistenza e validità del permesso di soggiorno;
- verificare il rispetto delle norme giuslavoristiche e sindacali per l'assunzione di personale e per il rapporto di lavoro in generale;
- all'atto dell'assunzione, acquisire dal candidato una dichiarazione sottoscritta con la quale lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione di stato del permesso di soggiorno (scadenza, rinnovo, sospensione o revoca) e, in caso di rinnovo, a trasmettere copia del nuovo permesso a lui rilasciato;
- accertare, attraverso specifiche indagini ex ante, l'affidabilità di controparti eventuali, p.es. partners e fornitori, che utilizzino manodopera non qualificata.

17.4. Procedure specifiche

- ricerca, selezione e assunzione del personale di terra e di bordo.

18. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

18.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/01 introdotti ad opera dell'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

- **Delitti associativi**

Gli artt. 416 e 416-bis c.p. puniscono coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione che abbia lo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione, come si è anticipato, costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma è subordinata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa.

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

L'associazione è di tipo mafioso quando, ai sensi dell'art. 416-bis c.p., coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Tale reato è incentrato sul vincolo associativo ma si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione.

In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, alla Società.



Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisca un supporto all'associazione di tipo mafioso, pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

- **Scambio elettorale politico mafioso**

Il reato di cui all'art. 416-ter punisce la condotta di chi, ricevendo la dazione o la promessa di erogazione di denaro o altra utilità, accetta la promessa di procurare voti con l'utilizzo del metodo mafioso e, quindi, mediante l'utilizzo della forza intimidatrice del vincolo associativo e lo sfruttamento della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.

In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, alla Società.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione**

La fattispecie prevista e punita dall'art. 630 c.p. ha ad oggetto una condotta consistente nel privare una persona della libertà personale e, dal punto di vista soggettivo, richiede il fine di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, alla Società.

18.2. Attività sensibili

- Assunzione di soggetti che fanno parte di un'organizzazione criminale e che potrebbero asservire la Società all'organizzazione criminale a cui appartengono;
- Cessione di prodotti o servizi della Società e stipulazione di contratti con soggetti coinvolti in un'organizzazione criminale al fine di supportarne l'attività illecita

18.3. Principi generali di condotta

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- rispettare le leggi vigenti e i principi di correttezza e trasparenza nel compimento delle attività e delle operazioni svolte per conto della Società;
- garantire il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, sia relativi al ciclo attivo sia a quello passivo, nonché quelli in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, in particolare per quelli di provenienza estera;
- nel caso di rapporti con le Pubbliche Autorità tenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

18.4. Procedure specifiche

- Ricerca, selezione e assunzione del personale di terra e di bordo;
- Gestione carte di credito;
- Ciclo passivo;



- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione delle spese di attenzione verso terzi;
- Gestione dei contratti di consulenza;
- Gestione delle missioni del personale;
- Transazioni finanziarie;
- Reperimento di risorse finanziarie;
- Acquisto di beni e/o servizi;
- attività di investimento;
- assolvimento delle obbligazioni tributarie e fiscali;
- relazioni con controparti, diverse da fornitori e partners, con cui la Società ha rapporti, anche all'estero, per attività connesse o strumentali al trasporto marittimo di prodotti petroliferi e chimici.

19. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

19.1. Premessa

Di seguito si descrive il reato di cui all'art. 3, co. 3bis, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York sull'eliminazione della discriminazione razziale ricompreso nel catalogo dei reati presupposto all'art. 25–terdecies del D.Lgs. n. 231/01, a sua volta introdotto ad opera dell'art. 5, co. 2, della “Legge europea” 20 novembre 2017 n. 167.

- **Razzismo e xenofobia**

Tale fattispecie punisce con la pena della reclusione da due a sei anni, laddove ne derivi un concreto pericolo di diffusione, le condotte di propaganda, istigazione e incitamento fondate sulla negazione, grave minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale.

Tale novità legislativa, all'interno del sistema della responsabilità “231”, sembrerebbe concretamente riguardare le sole testate giornalistiche e organizzazioni di tendenza che rappresentano gli unici Enti nel cui interesse o vantaggio potrebbe essere realizzato il reato in esame.

Quanto alla Società, sembra improbabile che rispetto alla fattispecie di razzismo e xenofobia possa sussistere il requisito dell'interesse o vantaggio dell'Ente di cui all'art. 5 del Decreto.

20. CATEGORIE DI REATI RITENUTI NON APPLICABILI

Nel presente capitolo si riportano, per completezza, i reati, distinti per categoria di appartenenza, per i quali la probabilità di accadimento si ritiene del tutto non applicabile ad Augusta Due. Per tali reati non si è ritenuto sviluppare il relativo capitolo nella presente parte speciale.

Le categorie di reati sono:

Tipologia di reati	Non applicabile
Abusi di mercato (art. 25-sexies);	NON APPLICABILE